Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 133 dell'11 giugno 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 89

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni numeri ARG/elt 43/09, ARG/elt 45/09, ARG/elt 47/09, ARG/elt 48/09, ARG/elt 50/09, ARG/elt 52/09, ARG/elt 58/09, ARG/com 44/09, ARG/com 56/09, ARG/gas 42/09, ARG/gas 54/09, GOP 16/09 e GOP 18/09.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Monitoraggio degli ordini di manovre di esercizio richiesti da Terna S.p.A. alle imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale in occasione di disalimentazioni e incidenti rilevanti e modificazioni ed integrazioni all'Allegato *A* alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07. (Deliberazione n. ARG/elt 43/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 341/07), come successivamente modificato e integrato;
- la lettera prot. TE/P20090000385 del 16 gennaio 2009 (Prot. 0003020 del 22 gennaio 2009) inviata da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all'Autorità, a Enel Distribuzione e a Federutility, e in particolare, l'Allegato A.63 "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici" (di seguito: procedura proposta da Terna);
- la lettera prot. 344-09/E/e/UZ/pd del 24 febbraio 2009 (Prot. 0009395 del 27 febbraio 2009) inviata da Federutility all'Autorità, a Terna e a Enel Distribuzione;
- la lettera prot. Enel-DIS-02/03/2009-0118593 del 2 marzo 2009 (Prot. 0010143 del 4 marzo 2009) inviata da Enel Distribuzione all'Autorità e a Federutility e successivamente inoltrata a Terna con lettera prot. Enel-DIS-20/03/2009-0169615 del 20 marzo 2009;
- la lettera prot. TE/P20090003939 del 26 marzo 2009 (Prot. 0014381 del 27 marzo 2009) inviata da Terna all'Autorità, a Enel Distribuzione ed a Federutility.

Considerato che:

- l'articolo 10, comma 10.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 prevede che i servizi di mitigazione siano valorizzati a decorrere dall'anno 2009;
- l'articolo 10, comma 10.5, dell'allegato A alla delibera n. 341/07 prevede che:
  a. entro l'anno 2008 Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN) definiscano di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei valori di mitigazione e che Terna predisponga un allegato al Documento A.54 conforme a tale intesa e lo presenti all'Autorità per l'approvazione;

b. sempre entro l'anno 2008 Terna e le imprese distributrici definiscano i livelli di servizio a cui sono tenute le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN nell'esecuzione di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni e ne diano comunicazione congiunta all'Autorità;
c. in mancanza di quanto sopra previsto l'Autorità decida con proprio provvedimento da adottarsi entro il giugno 2009, e che la decorrenza della valorizzazione di servizi di mitigazione sia posticipata all'anno 2010;

- con la lettera del 16 gennaio 2009 Terna ha presentato all'Autorità un allegato al documento A.54 "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici", comunicando altresì che nell'ambito del gruppo di lavoro promosso congiuntamente a Federutility e Enel Distribuzione (di seguito: gruppo di lavoro congiunto) "a tutt'oggi permangono parziali divergenze in particolare sugli aspetti relativi ai livelli di servizio, che si ritengono di essenziale importanza al fine di rendere effettivo ed efficace il servizio di mitigazione reso dalle imprese distributrici";
- con la lettera del 24 febbraio 2009 Federutility ha evidenziato la condivisione della procedura proposta da Terna "per la maggior parte degli aspetti in essa trattati" e ha proposto delle modifiche relative esclusivamente ad alcuni aspetti dei livelli di servizio condivise con Enel Distribuzione;
- con la lettera del 2 marzo 2009 Enel Distribuzione ha sottolineato la totale condivisione della procedura proposta da Terna in merito ai servizi di mitigazione e che i punti sui quali è mancata l'intesa riguardano solo i livelli di servizio, proponendo delle modifiche relative ad alcuni aspetti dei livelli di servizio condivise con Federutility;
- con la lettera del 26 marzo 2009 Terna, prendendo atto delle proposte formulate da Federutility e da Enel Distribuzione, ha ribadito la propria posizione espressa con la lettera del 26 gennaio 2009 richiamandosi integralmente alla "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici".

Ritenuto che:

- in mancanza dell'intesa nell'ambito del gruppo di lavoro congiunto sia opportuno procedere ad un monitoraggio dei livelli di servizio, e in particolare del livello di esecuzione di ordini di manovre di esercizio richiesti da Terna alle imprese distributrici direttamente connesse alla RTN in occasione di disalimentazioni, inclusi gli incidenti rilevanti;
- il monitoraggio di cui al precedente alinea decorra dal 1° aprile 2009, abbia durata annuale e preveda una rendicontazione semestrale all'Autorità da parte di Terna e delle imprese distributrici interessate;
- la valorizzazione dei servizi di mitigazione abbia inizio a conclusione del periodo di monitoraggio di cui ai precedenti alinea;
- con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2010 l'Autorità definisca i livelli di servizio a cui sono tenute le imprese distributrici nell'esecuzione di ordini di apertura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni, inclusi gli incidenti rilevanti;

- a seguito della emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea Terna aggiorni l'allegato al documento A.54 "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici" e lo presenti all'Autorità per approvazione

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di "Monitoraggio dell'esecuzione di ordini di manovre di esercizio richiesti da Terna alle imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale in occasione di disalimentazioni, inclusi gli incidenti rilevanti" di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che Terna S.p.A. e le imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale comunichino semestralmente all'Autorità i risultati del monitoraggio, entro il 31 ottobre 2009 con riferimento al periodo 1° aprile 2009 – 30 settembre 2009, ed entro il 30 aprile 2010 con riferimento al periodo 1° ottobre 2009 – 31 marzo 2010;
3. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07:
   a. all'articolo 10, comma 10.2, la parola "2009" è sostituita dalle parole "1° aprile 2010";
   b. all'articolo 10, comma 10.3, le parole ", entro livelli di servizio concordati tra Terna e le imprese distributrici," sono soppresse;
   c. il comma 10.5 è soppresso;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) l'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento:

Milano, 30 marzo 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Monitoraggio dell'esecuzione di ordini di manovre di esercizio richiesti da Terna alle imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale in occasione di disalimentazioni, inclusi gli incidenti rilevanti

Definizioni:

- **T_com** è l'orario di richiesta da parte di Terna acquisita dall'operatore del Centro Operativo dell'impresa distributrice; l'orario di riferimento è quello del Sistema di Telecontrollo del Centro Operativo dell'impresa distributrice (formato hh:mm:ss).
- **T_prot** rappresenta l'orario del primo messaggio dal protocollo di servizio che conferma l'avvenuta esecuzione della manovra di esercizio (formato hh:mm:ss).
- **T_esec** rappresenta l'orario dell'effettiva esecuzione della manovra ovvero l'orario di effettiva esecuzione della manovra dimostrabile dall'impresa distributrice (formato hh:mm:ss).

Tipo_esclusione indica l'eventuale presenza delle seguenti condizioni in occasione delle manovre richieste da Terna:

- **Gua_doc**: se l'organo di manovra oggetto della richiesta presenta un guasto la cui insorgenza è stata opportunamente documentata almeno 24 ore prima di T_com da parte dell'impresa distributrice;
- **Risp_rientro**: se il tempo di esecuzione della manovra non supera il tempo di rientro concordato con un ulteriore margine di 15 minuti, qualora l'organo di manovra interessato dalla richiesta sia indisponibile per lavori e venga richiesto un rientro anticipato da parte del Centro di Controllo di Terna.

Modalità di applicazione

Per ogni Centro di Controllo Terna e per ogni Centro Operativo dell'impresa distributrice deve essere compilata la seguente tabella 1.

Tabella 1

RICHIESTA MANOVRA **A CURA DEL CENTRO DI CONTROLLO TERNA**							**ESITO MANOVRA** **A CURA DEL CENTRO OPERATIVO DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE**					**MANOVRA** **A CURA DEL CENTRO OPERATIVO DELL'IMPRESA DISTRIBUTRICE**
Data	Orario **T_com**	Impianto	Montante	Tipo Manovra (AP/CH)	CENTRO Controllo (TERNA) Richiedente	CENTRO Operativo (Impresa distributrice) Ricevente	Data	Orario **T_ esec**	Orario **T_ prot**	CENTRO Operativo (Impresa distributrice) Comunicato	CENTRO Controllo (TERNA) Ricevuto	**Tipo_esclusione**

09A06209

DELIBERAZIONE 1° aprile 2009.

Riconoscimento alla società Edipower S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003. (Deliberazione n. ARG/elt 45/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 (di seguito: deliberazione n. 8/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002 (di seguito: deliberazione n. 101/05);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
- l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la lettera di Edipower S.p.A. del 29 luglio 2005, prot. n. 5506 (prot. Autorità n. 017025 del 3 agosto 2005);
- la lettera della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità del 30 dicembre 2005, prot. n. GB/M05/5423/fl;
- la lettera di Edipower S.p.A. del 3 marzo 2008, prot. MERC/2243 (prot. Autorità n. 11009 del 9 marzo 2009).

Considerato che:

- l'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato prevede che, con separato provvedimento, l'Autorità definisca le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo), relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
- con la deliberazione n. 8/04 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2002, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001;
- con la deliberazione n. 101/05 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2003, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
- gli oneri di cui ai precedenti alinea sono stati riconosciuti perché nel mercato vincolato il trasferimento ai clienti finali degli oneri derivanti dall'obbligo, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, poteva avvenire solo nei limiti consentiti dalle tariffe amministrate definite dall'Autorità nell'ambito del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, che non includeva la copertura degli oneri sostenuti per l'adempimento all'obbligo;
- con l'avvio del dispacciamento di merito economico, avvenuto il 1 aprile 2004, non è stato più necessario provvedere al riconoscimento degli oneri derivanti dall'obbligo, poiché, a partire da tale data, il prezzo di vendita dell'energia elettrica è liberamente fissato dai produttori;
- con lettera del 29 luglio 2005, prot. n. 5506 (prot. Autorità n. 017025 del 3 agosto 2005), la società Edipower S.p.A. ha chiesto all'Autorità il riconoscimento degli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 nel 2004,

relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili nei primi tre mesi dell'anno 2003;

- con lettera del 30 dicembre 2005, prot. n. GB/M05/5423/fl, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che l'anno 2003 è stato l'ultimo anno con riferimento al quale è stato previsto – con la deliberazione n. 101/05 – il riconoscimento degli oneri derivanti dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99; ciò poiché l'anno 2003 è stato l'ultimo anno antecedente all'avvio del dispacciamento di merito economico;
- altri produttori hanno presentato ricorso avverso lettere trasmesse dagli Uffici dell'Autorità aventi analogo contenuto;
- il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da vari produttori sulla questione in oggetto;
- le sentenze del Tar Lombardia, per quanto riguarda i profili di rilievo ai fini del presente provvedimento, sono passate in giudicato;
- la società Edipower S.p.A., con lettera del 3 marzo 2008, prot. MERC/2243 (prot. Autorità n. 11009 del 9 marzo 2009), ha nuovamente presentato istanza all'Autorità per il riconoscimento degli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 nel 2004, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili nei primi tre mesi del 2003.

Ritenuto opportuno:

- riconoscere ad Edipower S.p.A. la parte degli oneri derivanti dall'obbligo dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento alla produzione di energia elettrica di Edipower destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003 (di seguito: obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004);
- quantificare, come indicato nell'*Allegato A*, gli oneri riconosciuti ad Edipower S.p.A. e derivanti dall'obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004, applicando gli stessi criteri di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05

DELIBERA

1. alla società Edipower S.p.A. sono riconosciuti gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per i primi tre mesi dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, in misura pari a 4.008.140,50 Euro;
2. il presente provvedimento viene trasmesso alla società Edipower S.p.A. per quanto di competenza;
3. il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 1° aprile 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Quantificazione degli oneri riconosciuti ad Edipower S.p.A. e derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per i primi tre mesi dell'anno 2004

Al fine della quantificazione di cui all'oggetto, l'Autorità ha applicato criteri analoghi a quelli di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05.
In particolare, l'Autorità ha:

1) preso atto che, sulla base dei dati comunicati da Edipower, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con lettera del 3 marzo 2008, prot. MERC/2243 (prot. Autorità n. 11009 del 9 marzo 2009), la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e destinata da Edipower ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, è pari a **4.475 GWh**;
2) determinato il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri come prodotto tra:
    i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno 2004, pari a 7.768 (ciascuno corrispondente a 50 MWh, come trasmesso dal GSE); e
    ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003 (pari a 4.475 GWh) e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno 2003, complessivamente soggetta all'obbligo per Edipower al lordo della franchigia (pari a 19.519 GWh, come trasmesso dal GSE),

    pari quindi a **1.781** certificati verdi (ciascuno corrispondente a 50 MWh);
3) quantificato i conseguenti oneri da riconoscere, in misura pari al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto 2 (1.781) e il valore *Vm* riconosciuto per ogni certificato verde con riferimento alle produzioni del 2003 che hanno generato un obbligo nel 2004. Tale valore *Vm*, con riferimento all'obbligo dell'anno 2004, è già stato calcolato con la nota del 22 settembre 2006, disponibile sul sito internet dell'Autorità a cui si rimanda (*http://www.autorita.energia.it/comunicati/cip6.htm*). In particolare il valore *Vm* per l'anno in oggetto è pari a 45,01 €/MWh, corrispondente a **2.250,50 euro per ogni certificato verde da 50 MWh**.

Pertanto, l'onere complessivamente riconosciuto a Edipower S.p.A. è pari a **4.008.140,50 (quattromilioniottomilacentoquaranta/50) euro**.

09A06210

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Determinazione dell'aliquota definitiva di integrazione tariffaria relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. S.E.P. S.p.A. (Deliberazione n. ARG/elt 47/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02 (di seguito: deliberazione n. 63/02);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" – Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2007 dell'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A., e in particolare le comunicazioni 1 dicembre 2008, prot. 2541 (prot. Autorità 38144 del 3 dicembre 2008), 4 febbraio 2009, prot. 151 (prot. Autorità 5837del 6 febbraio 2009) e 12 marzo 2009, prot. n. 491 (prot. Autorità 12080 del 13 marzo 2009).

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
- con le comunicazioni sopra richiamate la Cassa ha trasmesso all'Autorità i risultati dell'attività istruttoria per la determinazione delle integrazioni per l'anno 2007, spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza).

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per l'impresa in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 7, l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 2007 sono state ricalcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione ARG/elt 15/09 per il 2006;

- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (…) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione n. 288/05, dunque, ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

Considerato che:

- nei considerata della deliberazione ARG/elt 15/09 si osservava che la differenza tra la somma delle aliquote di integrazione tariffaria corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2006 e la somma delle aliquote di integrazione tariffaria approvate poteva anche risultare negativa. Di conseguenza, si sarebbe configurata la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate;
- analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni successivi al 2006, dapprima calcolati sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, poi ricalcolati sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2006 con la deliberazione ARG/elt 15/09 e attualmente da rideterminare sulla base dell'aliquota definitiva approvata con la presente delibera;
- in considerazione del fatto che gli importi oggetto di restituzione sarebbero potuti risultare piuttosto rilevanti, soprattutto se valutati alla luce della struttura finanziaria delle imprese interessate, il comma 3 della deliberazione ARG/elt 15/09 aveva disposto di sospendere la restituzione da parte delle imprese delle somme complessive eventualmente dovute per effetto del provvedimento, fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui alle deliberazioni n. 254/05 e n. 208/06, come integrata dalla deliberazione ARG/elt 82/08;
- il medesimo comma subordinava tale sospensione alla condizione che il procedimento di riforma anzidetto fosse completato entro il 31 dicembre 2009.

Considerato che:

- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in

materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008–2011;

- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE".

Ritenuto opportuno:

- determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza) secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 2008, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
- ove la Cassa vanti nei confronti della S.E.P. S.p.A. un eventuale credito positivo a seguito della deliberazione ARG/elt 15/09, che eventuali conguagli, se positivi verso l'impresa, vadano a ridurre tale credito; e che, viceversa, eventuali conguagli di tipo negativo vadano a sommarsi al credito esistente;
- invece, ove la Cassa vanti un eventuale debito pregresso verso la S.E.P. S.p.A. che eventuali conguagli positivi verso l'impresa si sommino al debito esistente; e che, viceversa, eventuali conguagli di tipo negativo riducano il debito esistente;
- confermare la sospensione delle restituzioni eventualmente dovute da S.E.P. S.p.A. fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, a condizione che detto procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2009;
- nel caso in cui il procedimento di cui al precedente alinea non si concluda entro il 31 dicembre 2009, prevedere che le eventuali restituzioni abbiano luogo in modo graduale a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta

DELIBERA

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2007 per ogni kWh venduto dall'impresa S.E.P. S.p.A., secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2008 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2007 approvata con il presente provvedimento;
3. di includere i conguagli derivati dalla determinazione dell'aliquota definitiva 2007 di cui al presente provvedimento nelle partite finanziarie eventualmente già aperte con S.E.P. S.p.A.;
4. che le modalità di restituzione dell'eventuale debito residuo da parte della S.E.P. S.p.A. verso la Cassa, rimangono regolate come stabilito dalla deliberazione ARG/elt 15/09;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 22 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 - Aliquota di integrazione spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. per l'anno 2007 (importi in centesimi di euro per kWh)

	2007
S.E.P. S.p.A.	28,64

09A06211

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 in materia di corrispettivi per il prelievo di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti ed avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione tecnica ed economica dei transiti di energia reattiva. (Deliberazione n. ARG/elt 48/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, che approva il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'allegato A alla deliberazione n. 348/07, come modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione inerente il TIT (di seguito: relazione AIR);
- la comunicazione di ACEA S.p.A. del 2 dicembre 2008.

Considerato che:

- l'Autorità, anche a seguito dell'avvenuto processo di consultazione, con gli articoli 8 e 15 del TIT ha introdotto l'obbligatorietà dell'applicazione dei corrispettivi per i prelievi con insufficiente fattore di potenza, rispettivamente in corrispondenza di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali e di punti di interconnessione fra reti di distribuzione e fra quest'ultime e Terna, fissati nella Tabella 4 dell'allegato n. 1 al TIT (di seguito: Tabella 4);
- il comma 8.2 del TIT, dispone che, per l'energia reattiva prelevata nella fascia oraria F3 in corrispondenza di punti di prelievo dotati di misuratore atto rilevare

l’energia elettrica per fasce orarie, le componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 sono poste pari a zero;

- il comma 15.1 del TIT, dispone che Terna e le imprese distributrici applicano, nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale, i corrispettivi della Tabella 4 ai prelievi con insufficiente fattore di potenza;
- il comma 15.2 del TIT dispone che nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione ciascuna impresa distributrice applica i corrispettivi della Tabella 4 in caso di prelievo con insufficiente fattore di potenza;
- l’Articolo 49 del TIT dispone che le imprese distributrici versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) gli importi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva in corrispondenza di punti prelievo nella disponibilità di clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in corrispondenza di punti di interconenssione tra reti di distribuzione;
- la relazione AIR ha precisato, al punto 25.16, che nel caso di più punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e quella di una singola impresa distributrice, la normativa non prevede la possibilità di compensare tra loro i prelievi e le immissioni di energia reattiva effettuati nei punti medesimi;
- la medesima relazione, al punto 25.18, chiarisce altresì, che ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza il TIT tiene conto solamente degli assorbimenti di energia reattiva induttiva e non anche degli assorbimenti di energia capacitiva.

Considerato inoltre che:

- sono stati segnalati all’Autorità dubbi di natura interpretativa inerenti l’applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva con riferimento ai seguenti aspetti:
  - applicazione delle componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 ai prelievi di energia reattiva eccedenti i limiti previsti durante le ore appartenenti alla fascia oraria F3 ai prelievi effettuati dalle imprese distributrici e da Terna;
  - versamento alla Cassa degli importi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva in corrispondenza dei punti di interconenssione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale;
- esistono configurazioni delle reti di distribuzione in alta tensione, direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, tali da rendere interdipendenti le misure di energia reattiva nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e tali reti di distribuzione;
- risulta evidente come, in tali configurazioni, l’interdipendenza degli scambi di energia reattiva tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione non rende univoca la responsabilità, in ordine ai prelievi di energia reattiva, da parte del titolare della rete elettrica in alta tensione prelevante la medesima energia, ciò, in quanto il prelievo di energia reattiva può essere potenzialmente determinato dalla configurazione della rete elettrica da cui la stessa energia reattiva è prelevata;

- dalle osservazioni pervenute agli uffici dell'Autorità è emersa la necessità di definire criteri applicativi meglio precisati in ordine alla gestione dell'energia reattiva, quali:
  - in primo luogo la corretta individuazione delle problematiche conseguenti ai transiti di energia reattiva sulle reti elettriche;
  - in secondo luogo la corretta attribuzione delle responsabilità dei prelievi di energia reattiva;
  - in terzo luogo la corretta applicazione dei corrispettivi.

Ritenuto opportuno:

- confermare il criterio regolatorio inerente la non applicazione delle componenti tariffarie di cui alla Tabella 4 all'energia reattiva prelevata nella fascia oraria F3, estendendolo ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione ed ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione nazionale;
- chiarire e confermare il criterio regolatorio, valido dall'entrata in vigore del TIT, secondo cui le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, anche eventualmente percepiti da Terna relativamente ai punti di interconnessione tra le imprese distributrici e la stessa Terna.

Ritenuto inoltre opportuno:

- prevedere la possibilità, nei casi di configurazioni della rete di distribuzione in alta tensione, direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, tali da rendere interdipendenti le misure di energia reattiva nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la medesima rete di distribuzione, purché caratterizzati dalla puntuale collocazione di un misuratore dell'energia reattiva scambiata , di considerare tali punti come un unico punto aggregato, soggetto alle medesime disposizioni a cui sono soggetti i singoli punti non interdipendenti;
- definire le caratteristiche necessarie e sufficienti per l'individuazione delle predette configurazioni di rete;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti volti alla revisione della regolamentazione tecnico-economica dei transiti di energia reattiva sulle reti elettriche di trasmissione e distribuzione;
- che i predetti provvedimenti incidano sui soggetti regolati al fine di stimolare comportamenti finalizzati a ridurre i costi di gestione ed esercizio delle reti elettriche

DELIBERA

Articolo 1
Modificazioni e integrazioni del TIT

1.1 All'Articolo 15 dell'Allegato n. 1 al TIT, sono aggiunti i seguenti commi:
"15.4 Con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione ed ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione e rete di trasmissione

nazionale, dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fasce orarie, per l'energia reattiva prelevata nella fascia F3 le componenti tariffarie di cui ai commi 15.1 e 15.2 sono poste pari a zero."

"15.5 Nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in alta tensione e rete di trasmissione nazionale, purché dotati di misuratore atto a misurare i prelievi di energia reattiva e purché tra di essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di distribuzione, i corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza previsti alla Tabella 4 di cui all'Allegato n. 1 si applicano all'aggregato dei medesimi punti."

1.2 All'Articolo 49 dell'Allegato n. 1 al TIT, le parole "ai commi 8.1 e 15.2" sono sostituite dalle parole "ai commi 8.1, 15.1 e 15.2".

1.3 Le imprese distributrici con punti di interconnessione in alta tensione con la rete di trasmissione nazionale, purché dotati di misuratore atto a misurare i prelievi di energia reattiva e purché tra di essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di distribuzione, hanno titolo a chiedere a Terna l'applicazione del comma 15.5 dell'Allegato n. 1 al TIT dal 1 gennaio 2008".

Articolo 2

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione tecnica ed economica dei transiti di energia reattiva

2.1 E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione tecnico-economica dei transiti di energia reattiva sulle reti elettriche di trasmissione e distribuzione.

2.2 Ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.1, qualora sia ritenuto opportuno:

a) possono essere convocati incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi;
b) possono essere resi disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in relazione ai provvedimenti in materia.

2.3 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità affinché proceda all'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 2.1 e 2.2.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

3.2 Il testo del TIT è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 22 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

09A06212

DELIBERAZIONE 28 aprile 2009.

Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2008 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione n. ARG/elt 50/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2009

Visti:

- la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;

Considerato che:

- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 49/08 ha definito il valore di conguaglio, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC), pari a 26,20 c€/mc; e che tale valore è stato calcolato applicando le medesime modalità previste dalla deliberazione n. 249/06;
- il punto 3 della deliberazione ARG/elt 49/08 ha previsto che il valore in acconto, per l'anno 2008, del CEC sia pari al valore di conguaglio dell'anno 2007, calcolato ai sensi della deliberazione n. 249/06, la cui validità è stata confermata con le decisioni n. 1275/08 e seguenti del Consiglio di Stato;
- il valore di cui al precedente alinea risulta dalla somma delle seguenti tre componenti:
  a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l'anno 2007, a 1,78 c€/mc;
  b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, pari, per l'anno 2007, a 3,84 c€/mc;

c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale pari, per l'anno 2007, a 20,58 c€/mc;

- la deliberazione ARG/elt 154/08, tra l'altro, ha:
  - previsto di determinare il CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 249/06 con alcune modificazioni;
  - stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08, per gli anni 2008 e seguenti, ha previsto che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:
  a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
  b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03;
  c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02:
     - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
     - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
     - non considerando, la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 52/99;
- con riferimento al precedente alinea:
  a) la componente di cui alla lettera a) è stata già definita, a conguaglio per l'anno 2008, con la deliberazione ARG/elt 175/08; tale deliberazione ha confermato, in via prudenziale e al fine di non ridurre le attuali flessibilità operative a disposizione degli operatori, il medesimo valore dell'anno precedente, pari a 1,78 c€/mc;
  b) la componente di cui alla lettera b), a conguaglio per l'anno 2008, è pari a 3,84 c€/mc;
  c) la componente di cui alla lettera c), a conguaglio per l'anno 2008, è pari a 28,00 c€/mc;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- il valore del CEC, ai fini del conguaglio per ciascun anno, deve essere aggiornato entro i termini temporali previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, cioè entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- in attesa della definizione del giudizio sulla deliberazione ARG/elt 154/08 dinanzi al Consiglio di Stato e stante l'intervenuto annullamento di detta delibera all'esito del

giudizio di primo grado, occorre provvedere in via transitoria e d'urgenza, entro il 30 aprile 2009, a fissare il valore di conguaglio del CEC per il 2008, al fine di fornire agli operatori un riferimento di prezzo aggiornato che tenga conto delle variazioni dei prezzi dei combustibili nel 2008;

- con decisioni n. 1275/08 e seguenti il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la deliberazione n. 249/06. In particolare, il Consiglio di Stato, ha evidenziato che: «*il riferimento all'effettiva struttura dei costi nel mercato, da un lato, si applicherà alle successive determinazioni dell'Autorità e, dall'altro lato, è comunque compatibile con la deliberazione n. 249/06, con cui l'Autorità ha richiamato l'assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all'effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale*».
- il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC per l'anno 2008, applicando la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, è pari alla somma delle seguenti tre componenti:
  a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, pari, a conguaglio per l'anno 2008, a 1,78 c€/mc, come già definita con la deliberazione ARG/elt 175/08;
  b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari, per l'anno 2008, a 3,84 c€/mc;
  c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale pari, per l'anno 2008, a 27,30 c€/mc.

Ritenuto opportuno:

- determinare transitoriamente il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, secondo la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all'esito del contenzioso sulla delibera ARG/elt 154/08.

DELIBERA

1. il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 32,92 c€/mc.
2. il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del CEC, espresso in c€/kWh, è pari a:
   - 7,47 per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
   - 7,08 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
   - 6,81 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
   - 6,55 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
4. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

09A06213

DELIBERAZIONE 29 aprile 2009.

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 per il recepimento delle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. (Deliberazione n. ARG/elt 52/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle attività produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- il parere del Ministro dello Sviluppo Economico espresso con lettera in data 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione 27 dicembre 2006, n. 314/06 (di seguito: deliberazione n. 314/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 206/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 206/08).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09 prevede che, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, adegui, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai principi ed ai criteri direttivi di cui al medesimo comma;

- l'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09 prevede che *"i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo"*;
- l'articolo 3, comma 11, lettera b), della legge n. 2/09 prevede che *"sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali"*.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 168/03 prima e con la deliberazione n. 111/06 dopo, l'Autorità ha introdotto uno specifico regime disciplinante la regolazione delle unità di produzione essenziali, sulla base delle valutazioni di Terna, per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento garantendo adeguati standard di sicurezza;
- la disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06 prevede la possibilità per gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione essenziali di scegliere tra due diversi regimi di gestione e remunerazione di dette unità, così da consentire al tempo stesso il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema e di un'equa remunerazione dei produttori; e che tali obiettivi sono i medesimi richiamati all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09;
- in particolare, scegliendo il regime di ammissione alla reintegrazione dei costi previsto dalla disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06, il titolare dell'unità di produzione ottiene non solo la garanzia della copertura dei costi variabili di generazione sostenuti, ma anche un'equa remunerazione del capitale investito in detta unità;
- per quanto sopra, la disciplina delle unità essenziali di cui alla deliberazione n. 111/06 risulta allineata con i principi e le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/09, e, poiché l'attuale disciplina delle unità essenziali trova applicazione limitatamente alle unità di produzione che siano di per sé essenziali, necessita di essere adeguata per disciplinare le situazioni in cui

singoli impianti o raggruppamenti di impianti nella titolarità di un medesimo soggetto siano essenziali.

Considerato altresì che:

- la deliberazione ARG/elt 206/08 prevede uno specifico meccanismo che incentiva Terna all'adozione di azioni e strategie di approvvigionamento delle risorse e di gestione della rete rilevante tali da minimizzare l'entità delle risorse approvvigionate nel mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD), consentendo così di ridurre il costo di approvvigionamento sostenuto in detto mercato pur mantenendo i medesimi standard di sicurezza del sistema;
- la medesima deliberazione ARG/elt 206/08 condiziona, tra l'altro, la possibilità per Terna di ottenere i premi, cui avrebbe diritto in seguito alla riduzione delle risorse approvvigionate in MSD, all'avvio un processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte nel MSD, così da garantire la massima efficienza e trasparenza del medesimo mercato già a partire dal 2010;
- la deliberazione n. 314/06 ha riconosciuto a Terna la facoltà di approvvigionarsi a termine di risorse per il servizio di dispacciamento, purché le relative procedure di approvvigionamento siano configurate in maniera tale da minimizzare l'incertezza associata all'entità dell'onere complessivo di approvvigionamento delle citate risorse;
- la deliberazione n. 314/06 ha altresì modificato le modalità di calcolo a regime del corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, prevedendone la determinazione *ex ante* a livello trimestrale sulla base delle migliori stime di Terna circa l'entità dell'onere complessivo di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre in corso.

Ritenuto opportuno:

- che, al fine di contemperare adeguatamente le esigenze di minimizzazione degli oneri per il sistema e di limitare l'imposizione di vincoli di offerta ai periodi di tempo e alle quantità per cui gli impianti o i raggruppamenti di impianti essenziali risultino tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale:
    - ciascun soggetto titolare di impianti essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale sia vincolato a presentare offerte nei mercati a condizioni fissate dall'Autorità solo con riferimento all'impianto o agli impianti appartenenti al raggruppamento essenziale;
    - i vincoli di offerta nei mercati precedenti al MSD siano comunque limitati a quanto necessario ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati dagli altri operatori; e che, comunque, l'offerta in detti mercati sia possibile solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione inviata all'operatore contestualmente all'identificazione degli

impianti essenziali, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema;
- un raggruppamento di impianti essenziale comprenda il numero minimo di impianti nella titolarità del medesimo soggetto cui si deve fare ricorso per poter soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento garantendo adeguati standard di sicurezza;
- l'individuazione degli impianti appartenenti ad un raggruppamento di impianti essenziale debba avvenire considerando i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo;
- nei casi in cui il raggruppamento di impianti essenziale possa essere individuato con riferimento ad insiemi alternativi di impianti, sia lasciata al titolare degli stessi la scelta di indicare quali impianti debbano essere ricompresi nel raggruppamento di impianti essenziale ed essere quindi oggetto della relativa disciplina;
- sia comunque lasciata la facoltà al titolare degli impianti oggetto di un raggruppamento di impianti essenziale di modificare, anche su base quotidiana, l'insieme degli impianti rispetto ai quali sia tenuto a rispettare i vincoli di offerta di cui alla presente delibera, purché detto nuovo insieme di impianti rappresenti un raggruppamento di impianti essenziale;

- consentire a ciascun soggetto titolare di un raggruppamento di impianti essenziale di scegliere forme di impegno di offerta alternative a quelle previste dalla disciplina degli impianti essenziali per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti, ai sensi della legge n. 2/09, dalla titolarità di raggruppamenti di impianti essenziali;
- le modalità di impegno di offerta alternative di cui al punto precedente siano comunque tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema e di limitazione dell'imposizione di vincoli di offerta ai periodi di tempo e alle quantità per cui gli impianti o i raggruppamenti di impianti risultino strutturalmente essenziali;
- per quanto al punto precedente, la quantità degli impegni alternativi e il valore assunto dalle relative condizioni economiche applicabili siano determinati così da:
  - prevedere una loro possibile differenziazione in ragione dei diversi periodi rilevanti cui sono riferiti;
  - indurre un comportamento concorrenziale da parte del soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo;
  - contemperare esigenze di minimizzazione degli oneri di sistema e di equa remunerazione prevedendo che detta remunerazione sia determinata alternativamente o dall'Autorità o dalla libera negoziazione tra il soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo e i soggetti chiamati a sostenere il costo delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD, ovvero i clienti finali o loro intermediari.

Ritenuto inoltre opportuno che:

- con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009 continui a trovare applicazione, limitatamente a detto anno solare, la disciplina delle unità essenziali precedentemente prevista dalla deliberazione n. 111/06;

- analogamente, alle unità di produzione che, in seguito a modifiche rilevanti del sistema elettrico, siano inserite nell'elenco delle unità essenziali nel corso del 2009 si applichi, limitatamente a detto anno solare, la disciplina delle unità essenziali precedentemente prevista dalla deliberazione n. 111/06

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dal 1 maggio 2009, l'Allegato A della deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:

   a. all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
      "• **impianto di produzione o impianto** è l'insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione;
      • **legge n. 2/09** è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;"

   b. l'articolo 62 è abrogato;

   c. gli articoli da 63 a 65 compresi sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 63

Impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

63.1 Entro il 31 ottobre di ciascun anno Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo le modalità definite, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, nel Codice di Rete.

63.2 Terna identifica come essenziale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09:
   a) ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile, nell'anno solare successivo, assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
   b) ogni altro impianto di produzione appartenente ad un raggruppamento di impianti essenziale individuato ai sensi del comma 63.6 ed ulteriore rispetto a quelli di cui alla lettera a).

63.3 Ai fini della individuazione di un raggruppamento di impianti essenziale Terna procede a:
   a) individuare gli impianti di produzione singolarmente indispensabili per soddisfare il fabbisogno anche di uno solo dei servizi di dispacciamento e di cui al precedente comma 63.2, lettera a);

b) configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10), ed a individuare tutti i possibili raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano tutti gli impianti di produzione individuati alla precedente lettera a) e tali per cui:
   - una volta assoggettati gli impianti di produzione di detto raggruppamento minimo alla disciplina degli impianti essenziali, non sia necessario in nessuno degli assetti di funzionamento configurati, ricorrere ad altri impianti di produzione nella disponibilità di detto utente del dispacciamento per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento e, al tempo stesso,
   - tale condizione non sia più rispettata anche in uno soltanto degli assetti di funzionamento configurati sottraendo al raggruppamento minimo individuato anche un solo impianto di produzione.

63.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifica a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità individuati ai sensi del precedente comma 63.3. Qualora uno o più impianti non siano essenziali nella loro interezza, Terna notifica la quota parte degli stessi ritenuta essenziale.

63.5 Entro il 15 ottobre del medesimo anno l'utente del dispacciamento notifica a Terna quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità comunicati da Terna richiede sia assoggettato alla disciplina di cui al presente Titolo per l'anno solare successivo.

63.6 Terna inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in ciascuno dei raggruppamenti di impianti essenziali che gli utenti del dispacciamento hanno indicato ai sensi del comma 63.5. Qualora l'utente del dispacciamento non abbia fornito indicazioni ai sensi del comma 63.5, Terna segnala la violazione all'Autorità ed inserisce nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare successivo gli impianti compresi in uno dei raggruppamenti minimi di impianti di produzione individuato a sua discrezione.

63.7 Qualora, in un qualsiasi giorno, una o più unita di produzione relative ad impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico dovessero risultare indisponibili per qualsiasi motivazione, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, ad indicare a Terna, in tempi e con modalità precedentemente concordati, ulteriori unità di produzione, rispetto a quelle afferenti agli impianti di produzione iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1, che siano, secondo giudizio di Terna, equipollenti a quelle indisponibili. Con riferimento a dette unità e limitatamente ai periodi rilevanti per cui i relativi impianti risultino, a giudizio di Terna, essenziali data l'indisponibilità delle altre unità di produzione, l'utente

del dispacciamento presenta offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 ed ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.

63.8 Al fine di determinare l'indispensabilità di un impianto di produzione o di un raggruppamento di impianti di produzione per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento ai sensi del presente Titolo, Terna tiene conto del fatto che detto fabbisogno è dimensionato anche rispetto all'esigenza di assicurare il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico.

63.9 Terna rende disponibile all'Autorità su supporto informatico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascun raggruppamento di impianti essenziale, indichi:

a) le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento sono stati inclusi nell'elenco;
b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che ciascuno degli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) saranno indispensabili per la gestione delle congestioni, per la riserva, per la regolazione della tensione, per il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico e/o per l'approvvigionamento di altre risorse, specificando quali, ai fini della gestione in sicurezza del sistema;
c) gli assetti di funzionamento attesi più significativi utilizzati e i periodi rilevanti dell'anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni di Terna;
d) una stima del probabile utilizzo dei singoli impianti di produzione di cui al comma 63.2, lettera a) e dell'insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi possono risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.

63.10 Terna invia agli utenti del dispacciamento degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato dalla relazione di cui al comma 63.9 per la parte relativa agli impianti che sono nella loro disponibilità.

63.11 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'impianto, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa.

63.12 L'utente del dispacciamento di un impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi, con riferimento

alle unità di produzione di detto impianto, ai vincoli stabiliti dall'Articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 63.13.

63.13 L'Autorità determina per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi di generazione uno specifico corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento dell'impianto di produzione nell'elenco di cui al comma 63.1 fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 64

Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi

64.1 Terna comunica, con adeguato anticipo rispetto al termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento di uno o più impianti di produzione inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 eventuali variazioni degli assetti di funzionamento attesi nei periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, rispetto a quelli comunicati ai sensi del comma 63.9, lettera c), e, conseguentemente, quali di detti impianti di produzione od insiemi di questi sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema.

64.2 Per ciascuna unità di produzione appartenente ad un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato. Tali vincoli e criteri sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.

64.3 Con riferimento al mercato del giorno prima e al mercato di aggiustamento, i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 sono definiti da Terna nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità dell'utente del dispacciamento di cui sopra e possono comunque prevedere l'offerta in detti mercati solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.10, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.

64.4 Con riferimento al mercato per i servizi di dispacciamento i vincoli e i criteri di cui al comma 64.2 possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato di aggiustamento.

64.5 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.

64.6 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.

64.7 Il prezzo unitario delle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità per cui gli impianti di produzione sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.

64.8 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da Terna.

64.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 64.1, l'utente del dispacciamento può proporre a Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione, limitatamente ai medesimi periodi rilevanti, di una o più delle unità di produzione afferenti agli impianti ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema e non ammessi alla reintegrazione dei costi, ai sensi della comunicazione stessa, con altre unità di produzione nella propria disponibilità.

64.10 Terna verifica l'equipollenza della sostituzione proposta rispetto al fabbisogno dei servizi di dispacciamento e ne dà pronta comunicazione all'utente del dispacciamento. L'equipollenza si considera automaticamente verificata nei casi in cui il raggruppamento di impianti risultante a seguito della sostituzione proposta corrisponda a uno dei raggruppamenti minimi di impianti di cui al comma 63.4. Limitatamente alle unità di produzione per cui l'equipollenza risulti positivamente verificata, l'utente del dispacciamento è tenuto a presentare offerte conformemente a quanto previsto ai commi da 64.1 a 64.7 e ha diritto al corrispettivo di cui al comma 64.8.

Articolo 65
Vincoli afferenti gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi

65.1 L'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi deve formulare, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto,

offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un impianto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico ammesso alla reintegrazione dei costi non formuli, con riferimento alle unità di produzione di detto impianto, alcuna offerta.

65.2 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione è ritenuto indispensabile per la sicurezza, le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.5 a 64.8.

65.3 Nelle ore in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema, le medesime offerte sono formulate, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di detto impianto, con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero."

d. dopo l'articolo 65 è inserito il seguente articolo 65.bis:

"Articolo 65.bis

Modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali

65.bis.1 Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 non trovano applicazione e nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità viene inserito nell'elenco degli impianti essenziali, relativamente ad un anno solare, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, titolare di impianti singolarmente essenziali o di un raggruppamento di impianti essenziale, che sottoscriva un contratto con Terna che, per il medesimo anno solare, preveda che:

a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:
   i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi pari a zero (0) per quantità pari almeno al minor valore tra:
      - la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
      - la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;

ii) per le variazioni di programma a scendere, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona per quantità pari almeno al minor valore tra:
- la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
- la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico.

b) Terna versi all'utente del dispacciamento se positivo o riceva da questo se negativo, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo pari al prodotto tra:

i) il minor valore tra:
- la quantità di copertura in energia afferente all'impegno, determinata dall'Autorità ai sensi del comma 65.bis.3, eventualmente ridotta in ragione della differenza tra le quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali;
- il 150% della quantità di coperture cedute a terzi e di cui al comma 65.bis.6;

ii) il valore unitario nel trimestre del corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3.

65.bis.2 In alternativa a quanto previsto al comma 65.bis.1, lettere a) e b), l'utente del dispacciamento può richiedere che il contratto di cui al medesimo comma 65.bis.1 preveda che:

a) l'utente del dispacciamento presenti, con riferimento alle unità di produzione nella sua disponibilità, in ciascun periodo rilevante dell'anno solare e con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante, offerte nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento:

i) per le variazioni di programma a salire, a prezzi non superiori al prezzo massimo a salire di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra:
- la quantità di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
- la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e il programma post-MA di immissione;

ii) per le variazioni di programma a scendere, a prezzi non inferiori al prezzo minimo a scendere di cui al comma 65.bis.3 per quantità pari almeno al minor valore tra;
   - la quantità di potenza minima di impegno a scendere determinata dall'Autorità, con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento, ai sensi del comma 65.bis.3;
   - la somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico.

b) Terna versi all'utente del dispacciamento, al termine di ciascun trimestre e con la tempistica di cui all'articolo 44, un importo determinato dall'Autorità in funzione del valore assunto dalle quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere individuate con riferimento alla zona - o al nodo della rete rilevante - ed al servizio di dispacciamento ai sensi del comma 65.bis.3. Tale importo in ragione della differenza tra le medesime quantità di potenza minima di impegno e le quantità di potenza a salire e a scendere effettivamente rese disponibili nel MSD alle condizioni contrattuali.

65.bis.3 L'Autorità determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento interessato nei medesimi tempi di cui alla comunicazione di cui al comma 63.4, i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo da:

a) le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
b) la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
c) il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
d) il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2.

65.bis.4 Almeno 60 giorni prima del termine di cui al comma 63.4 Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65.bis.3. Gli elementi forniti da Terna tengono conto dell'obiettivo di indurre, con riferimento all'anno solare successivo, un comportamento concorrenziale, nel mercato dei servizi di dispacciamento, da parte dell'utente del dispacciamento interessato. Detti elementi devono altresì consentire all'Autorità di differenziare i valori di cui al comma 65.bis.3 in ragione dello specifico periodo rilevante dell'anno solare successivo cui sono riferiti.

65.bis.5 L'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità ed a Terna la propria intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1, indicando se il contratto debba prevedere quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, entro il medesimo termine di notifica della scelta del

raggruppamento di impianti essenziale e di cui al comma 63.5. Terna predispone la relativa proposta contrattuale e la sottopone per l'approvazione all'Autorità, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con l'utente del dispacciamento.

65.bis.6 Prima dell'inizio di ciascun trimestre, l'utente del dispacciamento che abbia sottoscritto un contratto con Terna che preveda quanto alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 comunica a Terna ed agli uffici dell'Autorità l'ammontare netto di prodotti di copertura rispetto al valore assunto dal corrispettivo a copertura del costo sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento, di cui all'art. 44, comma 44.3, ceduti dal medesimo utente del dispacciamento e/o da soggetti allo stesso riconducibili ai clienti finali e/o a soggetti terzi che si impegnino a trasferirli ai loro clienti finali.

65.bis.7 Qualora l'utente del dispacciamento intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 per quantità parziali rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65.bis.1 o a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 65.bis.2, Terna individua il raggruppamento essenziale di impianti tenendo conto delle quantità parziali di impegno oggetto del contratto"

e. dopo l'articolo 75 è inserito il seguente articolo 76:

"*Articolo 76*

Disposizioni transitorie relative alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009

76.1 Con riferimento alle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

76.2 Qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, Terna aggiorna l'elenco delle unità essenziali relativo all'anno solare 2009 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.

76.3 Terna predispone e pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare 2009, formato secondo i criteri definiti nel Codice di Rete.

76.4 In caso di aggiornamento nel corso del 2009, Terna invia all'Autorità, contestualmente alla sua pubblicazione, l'elenco di cui al comma 76.3 come aggiornato e corredato di una relazione che, per ciascuna unità di produzione oggetto dell'aggiornamento, indichi:

a) le ragioni per cui l'unità di produzione è stata inclusa nell'elenco;

b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unità di produzione sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
c) una stima del probabile utilizzo dell'unità di produzione nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.

76.5 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 76.4 per la parte relativa alle unità di produzione di cui sono titolari.

76.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 76.5, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 76.4. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

76.7 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti al presente articolo ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 76.17.

76.8 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.

76.9 Per ciascuna unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.

76.10 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.

76.11 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.

76.12 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 76.9 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel

mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione.

76.13 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità di produzione definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma vincolante modificato e corretto di immissione.

76.14 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.

76.15 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 76.10 a 76.12.

76.16 Nelle ore in cui l'unità di produzione inclusa nell'elenco delle unità essenziali per il 2009 ed ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 76.13. Terna può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

76.17 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo."

2. di informare preventivamente il Ministero dello Sviluppo Economico in caso di modifiche o di aggiornamenti del presente provvedimento per l'eventuale espressione di parere per gli aspetti sostanziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della 28 gennaio 2009, n. 2;
3. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 29 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

09A06214

DELIBERAZIONE 12 maggio 2009.

Riconoscimento alla società Tirreno Power S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003. (Deliberazione n. ARG/elt 58/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 maggio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 (di seguito: deliberazione n. 8/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002 (di seguito: deliberazione n. 101/05);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia

elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

- l'aAllegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la sentenza n. 2300/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
- la lettera di Tirreno Power S.p.A. (di seguito: Tirreno Power) del 16 febbraio 2006, prot. n. 1102 (prot. Autorità n. 4339 del 20 febbraio 2006);
- la lettera della Direzione energia elettrica dell'Autorità del 15 marzo 2006, prot. GB/M06/1389/fl;
- la lettera di Tirreno Power del 15 aprile 2009, prot. n. 2363 (prot. Autorità n. 18541 del 20 aprile 2009).

Considerato che:

- l'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato prevede che, con separato provvedimento, l'Autorità definisca le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo), relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
- con la deliberazione n. 8/04 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2002, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001;
- con la deliberazione n. 101/05 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2003, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
- gli oneri di cui ai precedenti alinea sono stati riconosciuti perché nel mercato vincolato il trasferimento ai clienti finali degli oneri derivanti dall'obbligo, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, poteva avvenire solo nei limiti consentiti dalle tariffe amministrate definite dall'Autorità nell'ambito del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, che non includeva la copertura degli oneri sostenuti per l'adempimento all'obbligo;
- con l'avvio del dispacciamento di merito economico, avvenuto il 1 aprile 2004, non è stato più necessario provvedere al riconoscimento degli oneri derivanti dall'obbligo, poiché, a partire da tale data, il prezzo di vendita dell'energia elettrica è liberamente fissato dai produttori;
- con lettera del 16 febbraio 2006, prot. n. 1102 (prot. Autorità n. 4339 del 20 febbraio 2006), Tirreno Power ha chiesto all'Autorità il riconoscimento degli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla

quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili nei primi tre mesi dell'anno 2003;

- con lettera del 15 marzo 2006, prot. GB/M06/1389/fl, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che l'anno 2003 è stato l'ultimo anno con riferimento al quale è stato previsto – con la deliberazione n. 101/05 – il riconoscimento degli oneri derivanti dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99; ciò poiché l'anno 2003 è stato l'ultimo anno antecedente all'avvio del dispacciamento di merito economico;
- Tirreno Power ha presentato ricorso innanzi al Tar Lombardia avverso la lettera di cui al precedente alinea;
- con sentenza n. 2300/07, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Tirreno Power.

Ritenuto opportuno:

- riconoscere a Tirreno Power, in ottemperanza alla sentenza n. 2300/07 del Tar Lombardia, la parte degli oneri derivanti dall'obbligo dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento alla produzione di energia elettrica di Tirreno Power destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003 (di seguito: obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004);
- quantificare, come indicato nell'*Allegato A*, gli oneri riconosciuti a Tirreno Power e derivanti dall'obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004, applicando gli stessi criteri di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05

DELIBERA

1. alla società Tirreno Power S.p.A. sono riconosciuti gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per i primi tre mesi dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, in misura pari a 1.467.326,00 Euro;
2. il presente provvedimento viene trasmesso alla società Tirreno Power S.p.A. per quanto di competenza;
3. il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 maggio 2009

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

Quantificazione degli oneri riconosciuti a Tirreno Power e derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per i primi tre mesi dell'anno 2004

Al fine della quantificazione di cui all'oggetto, l'Autorità ha applicato criteri analoghi a quelli di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05.
In particolare, l'Autorità ha:

1) preso atto che, sulla base dei dati comunicati da Tirreno Power, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con lettera del 15 aprile 2009, prot. n. 2363 (prot. Autorità n. 18541 del 20 aprile 2009), la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e destinata da Tirreno Power ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, è pari a **1.658 GWh**;
2) determinato il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri come prodotto tra:
   i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno 2004, pari a 2.420 (ciascuno corrispondente a 50 MWh come trasmesso dal GSE); e
   ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003 (pari a 1.658 GWh) e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno 2003, complessivamente soggetta all'obbligo per Tirreno Power al lordo della franchigia (pari a 6.151 GWh come trasmesso dal GSE),

   pari quindi a **652** certificati verdi (ciascuno corrispondente a 50 MWh);
3) quantificato i conseguenti oneri da riconoscere, in misura pari al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto 2 (652) e il valore *Vm* riconosciuto per ogni certificato verde con riferimento alle produzioni del 2003 che hanno generato un obbligo nel 2004. Tale valore *Vm*, con riferimento all'obbligo dell'anno 2004, è già stato calcolato con la nota del 22 settembre 2006, disponibile sul sito internet *http://www.autorita.energia.it/comunicati/cip6.htm*, a cui si rimanda. In particolare il valore *Vm* per l'anno in oggetto è pari a 45,01 €/MWh, corrispondente a **2.250,50 euro per ogni certificato verde da 50 MWh**.

Pertanto, l'onere complessivamente riconosciuto a Tirreno Power è pari a **1.467.326,00 (unmilionequattrocentosessantasettemilatrecentoventisei/00) euro**.

09A06215

DELIBERAZIONE 31 marzo 2009.

Rettifiche di errori materiali e modifiche dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 recante «Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)». (Deliberazione n. ARG/com 44/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/com 199/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 199/08);
- il documento per la consultazione 12 giugno 2008, DCO 18/08, intitolato "Qualità dei servizi commerciali di vendita per i clienti finali di energia elettrica e gas" (di seguito: primo documento di consultazione);
- il documento per la consultazione 18 novembre 2008, DCO 35/08, intitolato "Approfondimenti finali sulla regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" (di seguito: secondo documento di consultazione).

Considerato che:

- sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento sui contenuti del TIQV da parte di singoli venditori di energia elettrica e gas e di Associazioni degli operatori;
- dagli approfondimenti eseguiti dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità a seguito delle richieste di chiarimento di cui al precedente alinea è emersa l'esigenza di procedere a rettifiche di errori materiali e ad alcune modifiche del TIQV, conformemente alle risultanze emerse in esito al primo ed al secondo documento di consultazione.

Considerato in particolare che:

- l'articolo 7, comma 7.1, definisce il tempo di risposta a richieste scritte di informazione come il tempo, misurato erroneamente in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di informazioni e la data di invio al richiedente da parte del venditore della risposta, mentre all'articolo 14, comma 14.2, la tabella 2 definisce l'indicatore generale correlato a tale prestazione in giorni solari;
- all'articolo 15, comma 15.1, le modalità di comunicazione e l'obbligo di tempestività inerenti alla richiesta di dati tecnici al distributore sono limitati erroneamente al solo caso di risposta motivata al reclamo scritto del cliente finale e non comprendono l'ulteriore casistica della richiesta scritta di informazioni e di rettifica di fatturazione;
- all'articolo 18, comma 18.2, è previsto che l'indennizzo automatico base sia crescente in relazione al ritardo nell'invio della risposta motivata scritta, mentre invece l'indennizzo automatico base dovrebbe essere crescente in relazione al ritardo di tutte le prestazioni previste dalla tabella 1 dell'articolo 14, comma 14.1, e non limitatamente al ritardo nell'invio della risposta motivata scritta;
- all'articolo 21, comma 21.1, lettera d), è erroneamente indicato un riferimento all'articolo 22 anziché all'articolo 27;
- all'articolo 30, comma 30.2, è erroneamente indicato un riferimento all'art. 52, comma 52.2, lettera a), anziché all'art. 52, comma 52.3, lettera a);
- all'articolo 30, comma 30.4, è erroneamente indicato un riferimento all'art. 52, comma 52.2, lettera a), anziché all'art. 52, comma 52.3, lettera a);
- all'articolo 34, comma 34.1, nella tabella 5 alla riga "Facilità di navigazione", alla colonna "Livello effettivo", è presente erroneamente un riferimento alla lettera b) che risulta inesistente;
- con le modifiche apportate dalla deliberazione ARG/com 199/08 all'articolo 52 è stato aggiunto erroneamente il comma 52.3 anziché provvedere alla sostituzione del comma 52.5.

Ritenuto che sia opportuno:

- provvedere alla rettifica di errori materiali ed a modifiche dell'Allegato A del TIQV ed in particolare:
  a. riferire la definizione del tempo di risposta a richieste scritte di informazione prevista dall'articolo 7, comma 7.1, ai giorni solari anziché ai giorni lavorativi;
  b. prevedere che all'articolo 15, comma 15.1, le modalità di comunicazione e l'obbligo di tempestività inerenti alla richiesta di dati tecnici al distributore siano riferite anche ai casi della richiesta scritta di informazioni e di rettifica di fatturazione;
  c. prevedere che all'articolo 18, comma 18.2, l'indennizzo automatico base sia crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione di tutte le prestazioni di cui all'articolo 14, comma 14.1, tabella 1;
  d. sanare gli errori materiali riscontrati negli articoli 21, 30, 34 e 52 precedentemente elencati

DELIBERA

1. di apportare le seguenti rettifiche di errori materiali e modifiche al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) di cui all'Allegato A alla deliberazione 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08:

   a. all'articolo 7, comma 7.1, le parole "misurato in giorni lavorativi," sono sostituite con le parole "misurato in giorni solari";
   b. all'articolo 15, comma 15.1, prima riga, dopo le parole "al reclamo scritto", sono aggiunte le parole "o alla richiesta scritta di informazioni o alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione" e alla lettera b), dopo le parole "del reclamo scritto", sono aggiunte le parole "o della richiesta scritta di informazioni o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione";
   c. all'articolo 15, comma 15.2, prima riga, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite con le parole "Limitatamente all'obbligo di risposta motivata al reclamo scritto, nel caso in cui";
   d. all'articolo 18, il comma 18.2 è sostituito dal seguente:

      "18.2 L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
      a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
      b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
      c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.";

   e. all'articolo 21, comma 21.1, lettera d), le parole "di cui al successivo articolo 22" sono sostituite con le parole "di cui al successivo articolo 27";
   f. all'articolo 30, comma 30.2, le parole "A tal fine ogni venditore di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera a)," sono sostituite con le parole "A tal fine ogni venditore di cui all'art. 52, comma 52.3, lettera a),";
   g. all'articolo 30, comma 30.4, le parole "I venditori di cui all'Articolo 52, comma 52.2, lettera a)" sono sostituite con le parole "I venditori di cui all'Articolo 52, comma 52.3, lettera a)";
   h. all'articolo 34, comma 34.1, nella tabella 5 alla riga "Facilità di navigazione", alla colonna "Livello effettivo", sono eliminate le parole "lettera b)";
   i. l'articolo 52, è sostituito dal seguente:

"**Articolo 52**
Disposizioni transitorie

52.1 Il presente TIQV, ad esclusione della Parte III, si applica a partire dal 1° luglio 2009.
52.2 Fino al 30 giugno 2009 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 168/04 e n. 333/07 in materia di reclami, di richieste scritte di informazioni e di richieste scritte di rettifica di fatturazione.
52.3 La parte III del presente TIQV si applica dal 1° gennaio 2009 con le seguenti modalità:
  a) integralmente per tutti i venditori con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;
  b) con l'esclusione degli Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 per tutti gli altri venditori.
52.4 Nel caso di superamento della soglia dimensionale indicata al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono:
  a) dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supera la predetta soglia, per superamento avvenuto prima del 1° luglio dell'anno precedente;
  b) dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supera la predetta soglia, per superamento avvenuto a far data dal 1° luglio dell'anno precedente.
52.5 In deroga a quanto previsto dal comma 52.1, con riferimento al comma 39.4 e limitatamente alla performance di risposta ai reclami scritti, la pubblicazione comparativa dei dati verrà effettuata a partire dal 1° luglio 2010 con riferimento al primo semestre 2010.";

2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) di cui al punto 1 come risultante dalle modifiche e correzioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 31 marzo 2009

Il presidente: Ortis

09A06216

DELIBERAZIONE 11 maggio 2009.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di gestione e controllo della domanda e promozione dell'uso efficiente dell'energia, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/2008. (Deliberazione n. ARG/com 56/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 2009

Visti:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e le loro successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: dlgs n. 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09, ed in particolare l'obiettivo strategico B.3 dell'Allegato A recante il Piano Strategico Triennale 2009-2011;
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 8/09;
- il documento per la consultazione 26 luglio 2006 "Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione", atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006).

Considerato che:

- l'Autorità ha più volte affrontato il tema della visualizzazione remota dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali e della modulazione della domanda di energia ed in particolare:
  - con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 ha effettuato proposte preliminari in materia di visualizzazione remota dei consumi di energia elettrica disponibili presso il misuratore (punto 7.6) e di controllo indiretto della domanda (punto 7.9, domotica) per i clienti alimentati in bassa tensione;
  - con la deliberazione n. 292/06 ha rinviato a successivo provvedimento gli eventuali obblighi di utilizzo di protocolli di comunicazione destinati alla modulazione della domanda di energia (domotica) e di protocolli di comunicazione destinati allo sviluppo dei servizi a valore aggiunto;
  - all'articolo 8, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, a seguito della pubblicazione del dlgs n. 115/08, ha rinviato a successivo provvedimento le modalità, le tempistiche e le condizioni tecniche per la messa a disposizione al cliente finale della porta di comunicazione aggiuntiva per i clienti dotati di gruppo di misura di classe inferiore a G10;
- il dlgs n. 115/08 prevede che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso, rafforzando le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE e stabilendo all'articolo 17, comma 1, lettera c), che "le imprese di distribuzione *(omissis)* provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale";
- il dlgs n. 115/08, in ottemperanza alla direttiva europea 2006/32/CE, prevede, tra l'altro, obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico che sono individuati con i Piani di Azione sull'efficienza energetica di cui all'articolo 14 della stessa direttiva, prevedendo che lo strumento dei certificati bianchi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 concorra al conseguimento di tali obiettivi.

Ritenuto che:

- la disponibilità di informazioni e di dati di consumo effettivo di energia costituisca uno strumento rilevante per aumentare la consapevolezza dei consumatori finali sui loro comportamenti di consumo e sulla loro sensibilità in tema di uso razionale dell'energia e, per questa via, possa contribuire anche a favorire la penetrazione sul mercato delle tecnologie ad alta efficienza energetica;
- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di gestione e controllo della domanda e promozione dell'uso efficiente dell'energia con particolare riferimento alla messa a disposizione ai clienti finali di informazioni e di dati di consumo tramite i misuratori di energia elettrica in bassa tensione o di gas di classe inferiore a G10, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 115/08;

- sia opportuno inquadrare le proposte iniziali dell'Autorità in materia di visualizzazione remota dei consumi di energia elettrica e di controllo indiretto della domanda formulate nel documento per la consultazione 23 luglio 2006 nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 115/08;
- sia opportuno valutare le possibilità di incrementare l'efficacia delle informazioni e dei segnali di prezzo ai consumatori finali ai fini della gestione dei carichi e della promozione dell'uso efficiente dell'energia;
- sia opportuno sviluppare, in parallelo e in modo organico per entrambi i settori elettrico e gas, le tematiche derivanti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 115/08 e dai precedenti alinea

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di gestione e controllo della domanda e promozione dell'uso efficiente dell'energia con particolare riferimento alla messa a disposizione ai clienti finali di informazioni e di dati di consumo tramite i misuratori di energia elettrica di bassa tensione e di gas naturale di classe inferiore a G10, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 115/08:
   a) in parallelo e in modo organico per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
   b) valutando la possibilità di incrementare l'efficacia delle informazioni e dei segnali di prezzo ai consumatori finali ai fini della gestione dei carichi e della promozione dell'uso efficiente dell'energia;
   c) tenendo conto dell'impatto che lo sviluppo delle reti di distribuzione, in particolare di energia elettrica, potrà avere sull'evoluzione dei sistemi di misura;
2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili;
3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti sulla materia;
4. di attribuire al Direttore Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con la collaborazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, la responsabilità del procedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 11 maggio 2009

Il presidente: ORTIS

09A06217

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009.

Proroga dei termini di cui al comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 in tema di messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione. (Deliberazione n. ARG/gas 42/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 luglio 2007, n. 169/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 71/07 (di seguito: determinazione n. 71/2007).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 155/08 l'Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A);
- il comma 8.1 dell'Allegato A prevede che i clienti finali dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G10 e conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso Allegato A possano richiedere al soggetto responsabile del servizio di misura la disponibilità del segnale uscita emettitore di impulsi;
- il comma 8.2 dell'Allegato A prevede che, salvo ove diversamente concordato tra il cliente finale e il soggetto responsabile del servizio di misura, il segnale uscita emettitore di impulsi venga reso disponibile una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio;
- il comma 8.3 dell'Allegato A prevede che, entro il 31 marzo 2009, ogni impresa di distribuzione comunichi all'Autorità l'entità del corrispettivo, con il dettaglio delle voci e degli importi, che intende addebitare ai clienti finali per la funzione uscita emettitore di impulsi richiesta; i corrispettivi s'intendono approvati decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra in mancanza di pronunciamento da parte dell'Autorità;

- Anigas, Federutility e Assogas hanno fatto pervenire alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità una richiesta di differimento Prot. N. 3827/09/LB per Anigas e Prot. N. 564/09/E/e per Federutility (Prot. 0014024 del 25 marzo 2009), Prot. 97/09 per Assogas (Prot. 0014548 del 25 marzo 2009), dei termini di comunicazione di cui al precedente alinea, motivata:
  a. dal quadro tecnico-normativo in materia di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas ancora in via di definizione presso il Comitato Italiano Gas;
  b. dal fatto che i costruttori di gruppi di misura stanno ancora valutando possibili soluzioni tecniche per consentire ai soggetti responsabili del servizio di misura di ottemperare alle disposizioni di cui ai commi da 8.1 a 8.3 dell'Allegato A, con particolare riferimento alle modalità di alimentazione del segnale uscita emettitore di impulsi e alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- analoghi argomenti sono stati rappresentati dalla società Azienda Energia e Servizi Torino Spa con propria comunicazione del 9 marzo 2009 (Prot. 0012443 del 16 marzo 2009).

Ritenuto che:

- in ragione delle tempistiche di messa in servizio dei gruppi di misura disciplinate dall'articolo 10 dell'Allegato A e tenuto conto della necessità di pervenire ad una rapida ed adeguata definizione del quadro tecnico-normativo, sia opportuno accogliere parzialmente la richiesta di differimento prorogando al 31 marzo 2010 il termine per la comunicazione all'Autorità del corrispettivo che sarà addebitato ai clienti finali per la funzione uscita emettitore di impulsi per i gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10

DELIBERA

1. di modificare il comma 8.3 dell'Articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155 /08, sostituendo alle parole "entro il 31 marzo 2009" le parole "entro il 31 marzo 2010";
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 30 marzo 2009

Il presidente: ORTIS

09A06218

DELIBERAZIONE 7 maggio 2009.

Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alle determinazioni tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale per l'anno 2009 nelle aree terremotate. (Deliberazione n. ARG/gas 54/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge n. 225/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: dPCM 6 aprile 2009);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti gli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: ordinanza 9 aprile 2009);
- il decreto 16 aprile 2009 di individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: decreto 16 aprile 2009);
- il decreto legge 28 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, ARG/gas 22/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 22/09);

- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RTDG)" approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come modificata con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 197/08 e con la deliberazione ARG/gas 22/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09).

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale trasmettano i dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009 entro il 31 marzo 2009;
- con deliberazione ARG/gas 22/09 sono state apportate alcune modifiche della RTDG che implicano modifiche nel processo di predisposizione dei dati necessari da parte delle imprese distributrici, con particolare riferimento alla procedura di determinazione del costo storico di cui agli articoli 12, 13 e 14 della RTDG medesima;
- con deliberazione ARG/gas 29/09 la scadenza del 31 marzo 2009, di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08 è stata differita al 30 aprile 2009.

Considerato inoltre che:

- con dPCM 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo; e che con il medesimo provvedimento al Capo del Dipartimento della protezione civile sono stati conferiti i poteri di commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 225/92;
- ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, con proprio decreto, il commissario delegato individua ed aggiorna l'elenco dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
- con decreto 16 aprile 2009 il commissario delegato ha individuato un primo elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

Ritenuto opportuno:

- prevedere un differimento al 30 settembre 2009, dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009, di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come prorogato con la deliberazione ARG/gas 29/09;
- prevedere che il differimento sia valido per la trasmissione dei seguenti dati:
  - dati di località relativi a Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale societaria;

- dati di società, da parte delle imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009 (di seguito: elenco comuni terremotati).
- prevedere che, in attesa dell'invio dei dati di cui ai precedenti alinea, si proceda con la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.6 della RTDG;
- prevedere che i dati, di cui ai precedenti alinea, possano essere trasmessi entro il 30 settembre 2009 e siano utilizzati per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo relativi all'anno 2009, di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG

DELIBERA

1. di consentire alle imprese distributrici di completare, entro il 30 settembre 2009, la trasmissione dei seguenti dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009:
   - dati di località relativi a Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009, da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale societaria;
   - dati di società, relativi a imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in Comuni compresi nell'elenco comuni terremotati;
2. di prevedere che, ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG, le tariffe di riferimento siano calcolate tenendo conto dei dati di cui al punto 1 della presente deliberazione;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 7 maggio 2009

Il presidente: ORTIS

09A06219

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009.

Misure per la semplificazione delle attività di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, che hanno esaurito i loro effetti. (Deliberazione n. GOP 16/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2009

Visti:

- l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nella parte in cui stabilisce, in particolare, i principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 18 febbraio 2009, n. 9 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa";
- il documento della Commissione Europea del 14 novembre 2006, titolato "Premier rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie de semplification de l'envirronnement réglementaire";
- il documento del Senato della Repubblica, maggio 2008, titolato "La semplificazione normativa";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 luglio 2008, GOP 36/08 (di seguito: deliberazione GOP 36/08), recante "Misure per la semplificazione delle attività di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: prima ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 2005-2006-2007, che hanno esaurito i loro effetti";
- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2009-2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", nella parte in cui, in particolare, conferma, come obiettivo strategico dell'Autorità, il miglioramento della qualità della regolazione, anche attraverso la sua semplificazione;
- la determinazione del Direttore Generale 12 febbraio 2008, n. 13/2008, recante "Istituzione di un Nucleo interdirezionale per la semplificazione della regolazione" (di seguito: Nucleo per la semplificazione);

- il programma di lavoro elaborato dal Nucleo per la semplificazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Collegio e delle direttive del Segretario Generale, sentito il Direttore Generale.

Considerato che:

- il tema generale della semplificazione amministrativa è, da qualche anno, al centro di iniziative di natura legislativa e amministrativa, a livello sia comunitario che nazionale;
- gli obiettivi di "miglior regolazione" e semplificazione degli atti normativi rientrano nell'ambito della cosiddetta "strategia di Lisbona", elaborata dal Consiglio europeo nel marzo del 2000 e sviluppata dai Consigli europei degli anni successivi;
- l'esercizio delle funzioni di regolazione da parte dell'Autorità ha comportato, nel tempo, la produzione di un corpo normativo complesso, sia attraverso la successione di discipline regolatorie innovative che in esito ad attività provvedimentali di manutenzione dell'assetto regolatorio esistente;
- tali processi hanno determinato, tra l'altro, una diversificazione qualitativa e strutturale dei provvedimenti adottati;
- in ragione di quanto sopra descritto, è emersa la necessità, anche per l'Autorità, di adottare misure volte alla semplificazione delle attività di regolazione, tra le quali la ricognizione dei provvedimenti che hanno esaurito i propri effetti. Ciò anche al fine di rendere più agevoli, ai soggetti interessati, la ricerca e la consultazione delle discipline regolatorie effettivamente vigenti;
- con deliberazione GOP 36/08 è stata avviata una prima ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, che hanno esaurito i loro effetti.

Ritenuto opportuno:

- proseguire la ricognizione dei provvedimenti dell'Autorità che hanno esaurito i loro effetti, con specifico riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004;
- garantire ai soggetti interessati la più ampia pubblicità di tale ulteriore ricognizione, anche attraverso specifiche misure di evidenza sul sito internet dell'Autorità

DELIBERA

1. di accertare e dichiarare che i provvedimenti dell'Autorità, di cui all'*Allegato A,* relativi agli anni 2002, 2003 e 2004 hanno esaurito i propri effetti;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Comunicazione di adottare misure atte a garantire, ai soggetti interessati, la più ampia pubblicità di tale ricognizione, anche attraverso specifiche misure di evidenza sul sito internet dell'Autorità;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per la Semplificazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 22 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Elenco deliberazioni relative agli anni 2002, 2003 e 2004 che hanno esaurito i loro effetti

1)	Deliberazione 9 gennaio	2002	n.	02/02	*"Direttiva concernente le modalità applicative del provvedimento della giunta del comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*
2)	Deliberazione 9 gennaio	2002	n.	03/02	*"Determinazione della sanzione in caso di violazioni da parte degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, e definizione accelerata e semplificata delle violazioni stesse in caso di regolarizzazione "*
3)	Deliberazione 21 gennaio	2002	n.	08/02	*"Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01 recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*
4)	Deliberazione 30 gennaio	2002	n.	14/02	*"Revoca della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 gennaio 2002, n. 08/02"*
5)	Deliberazione 30 gennaio	2002	n.	15/02	*"Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale in ottemperanza della sentenza n. 4283/2001 del Consiglio di Stato e finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal Spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento cip n. 17/1990"*
6)	Deliberazione 31 gennaio	2002	n.	20/02	*"Disposizioni ulteriori in materia di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*
7)	Deliberazione 27 febbraio	2002	n.	27/02	*"Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99"*
8)	Deliberazione 14 marzo	2002	n.	40/02	*"Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99"*
9)	Deliberazione 26 marzo	2002	n.	50/02	*"Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi"*
10)	Deliberazione 9 aprile	2002	n.	60/02	*"Schema di intesa tra Autorità per l'energia elettrica e il gas e Regulatory Authority for Energy per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'anno 2002"*
11)	Deliberazione 18 aprile	2002	n.	63/02	*"Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel"*
12)	Deliberazione 18 aprile	2002	n.	64/02	*"Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione del gas per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali"*
13)	Deliberazione 18 aprile	2002	n.	65/02	*"Approvazione del programma di ispezioni per l'anno 2002"*

14) Deliberazione 23 aprile 2002 n. 71/02 *"Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 – 2004"*

15) Deliberazione 8 maggio 2002 n. 88/02 *"Avvio di procedimento per la definizione dei criteri e dei parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia stata assegnata la relativa concessione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

16) Deliberazione 23 maggio 2002 n. 96/02 *"Segnalazione al Governo concernente disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2"*

17) Deliberazione 23 maggio 2002 n. 97/02 *"Stipula di un'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Regulatory Authority for Energy of Greece per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l'Italia e la Grecia per l'anno 2002"*

18) Deliberazione 5 giugno 2002 n. 103/02 *"Integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione al mercato di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000 "*

19) Deliberazione 13 giugno 2002 n. 106/02 *"Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo su possibili misure per la promozione della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica e del gas"*

20) Deliberazione 20 giugno 2002 n. 112/02 *"Nota alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 "*

21) Deliberazione 20 giugno 2002 n. 113/02 *"Segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 "*

22) Deliberazione 20 giugno 2002 n. 114/02 *"Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo e al Parlamento sul disegno di legge AS 1149 recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza "*

23) Deliberazione 20 giugno 2002 n. 119/02 *"Determinazione, con riferimento agli impianti della Società Interpower S.p.A., del livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi (RR) e della producubilità convenzionale, relativamente agli anni 2000 e 2001, ai fini della reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 8, del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 26 gennaio 2000 e successive modificazioni"*

24) Deliberazione 26 giugno 2002 n. 120/02 *"Valutazione delle proposte della società Snam Rete Gas Spa per l'erogazione del servizio di trasporto del gas, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 maggio 2001, n. 120/01, per l'anno termico 2002-2003"*

25) Deliberazione 26 giugno 2002 n. 125/02 *"Approvazione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01"*

26) Deliberazione 11 luglio 2002 n. 130/02 *"Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 Smc"*

27) Deliberazione 17 luglio 2002 n. 136/02 *"Avvio di procedimento per la definizione delle direttive alla Società Acquirente unico Spa per la stipula con le imprese distributrici dei contratti di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

28) Deliberazione 17 luglio 2002 n. 138/02 *"Rettifica di errori materiali nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 119/02"*

29) Deliberazione 17 luglio 2002 n. 144/02 *“Erogazione di acconto a valere sul Fondo per le attività di ricerca di sistema e di sviluppo di interesse per il settore elettrico per il primo semestre dell’anno 2001 alla società Cesi Spa”*

30) Deliberazione 25 luglio 2002 n. 145/02 *“Proroga dei termini di cui all’articolo 9 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99”*

31) Deliberazione 25 luglio 2002 n. 147/02 *“Regolamento transitorio per l’allocazione fino al 31 ottobre 2002 della capacità di trasporto sull’interconnessione tra Italia e Grecia”*

32) Deliberazione 1 agosto 2002 n. 150/02 *“Chiusura dell’istruttoria formale avviata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 novembre 2001, n. 292/01, finalizzata alla valutazione dell’ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal Spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/1990”*

33) Deliberazione 1 agosto 2002 n. 151/02 *“Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l’estero, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete”*

34) Deliberazione 1 agosto 2002 n. 152/02 *“Aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico”*

35) Deliberazione 1 agosto 2002 n. 154/02 *“Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99”*

36) Deliberazione 1 agosto 2002 n. 155/02 *“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica”*

37) Deliberazione 12 settembre 2002 n. 167/02 *“Approvazione delle procedure di allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l’Italia e la Francia per l’anno 2002”*

38) Deliberazione 25 settembre 2002 n. 171/02 *“Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, per l’energia elettrica per l’anno 2003”*

39) Deliberazione 2 ottobre 2002 n. 172/02 *“Avvio di istruttorie formali nei confronti degli esercenti del servizio distribuzione e vendita di gas a mezzo di reti urbane”*

40) Deliberazione 9 ottobre 2002 n. 175/02 *“Proroga dei termini per gli adempimenti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02 ”*

41) Deliberazione 29 ottobre 2002 n. 180/02 *“Sospensione dei termini di cui all’articolo 9 della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99”*

42) Deliberazione 12 novembre 2002 n. 186/02 *“Avvio di procedimento per la determinazione dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso per l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato per l’anno 2003”*

43) Deliberazione 21 novembre 2002 n. 188/02 *“Estensione dell’efficacia del regolamento transitorio per l’allocazione fino al 31 dicembre 2002 della capacità di trasporto sull’interconnessione tra Italia e Grecia”*

44) Deliberazione 21 novembre 2002 n. 189/02 *“Intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l’électricitè per l’assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l’anno 2003”*

45) Deliberazione 21 novembre 2002 n. 190/02 *"Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003"*

46) Deliberazione 29 novembre 2002 n. 196/02 *"Rinvio del termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2001"*

47) Deliberazione 29 novembre 2002 n. 197/02 *"Applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002"*

48) Deliberazione 29 novembre 2002 n. 198/02 *"Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

49) Deliberazione 5 dicembre 2002 n. 199/02 *"Integrazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 264/01 recante avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*

50) Deliberazione 5 dicembre 2002 n. 200/02 *"Rettifica di errori materiali nelle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 21 novembre 2002, n. 190/02"*

51) Deliberazione 12 dicembre 2002 n. 203/02 *"Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato"*

52) Deliberazione 12 dicembre 2002 n. 204/02 *"Procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

53) Deliberazione 12 dicembre 2002 n. 205/02 *"Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di stato 19 agosto 2002, n. 4184/02, e 4 settembre 2002, n. 4448/02"*

54) Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 218/02 *"Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl in materia di accesso al servizio di distribuzione"*

55) Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 219/02 *"Adozione di provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Snam Rete Gas Spa"*

56) Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 220/02 *"Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica (modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99)"*

57) Deliberazione 19 dicembre 2002 n. 221/02 *"Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas (modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00)"*

58) Deliberazione 23 dicembre 2002 n. 226/02 *"Direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003"*

59) Deliberazione 27 dicembre 2002 n. 233/02 *"Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000 e per l'autocertificazione dell'energia elettrica e del gas naturale complessivamente distribuiti ai clienti finali connessi alla propria rete dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001"*

60) Deliberazione 16 gennaio 2003 n. 02/03 *"Approvazione della partecipazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Twinning covenant "Strengthening of the Energy Market Regulator" nell'ambito del programma Phare di cooperazione dell'Italia con la Repubblica lituana"*

61) Deliberazione 23 gennaio 2003 n. 04/03 *"Definizione di misure urgenti in tema di recesso dai contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici e di assegnazione al mercato vincolato dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

62) Deliberazione 23 gennaio 2003 n. 06/03 *"Rettifica della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 27/02, in merito all'ambito territoriale 222a gestito dalla società Aem Torino Spa"*

63) Deliberazione 23 gennaio 2003 n. 07/03 *"Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2001 e approvazione delle istanze per l'anno 2002 ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio"*

64) Deliberazione 12 febbraio 2003 n. 08/03 *"Rilascio di intesa al Ministro delle attività produttive in merito allo schema di decreto recante modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale"*

65) Deliberazione 12 febbraio 2003 n. 10/03 *"Determinazione del livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi (RR) e della producibilità convenzionale degli impianti della società Enel produzione Spa, relativamente agli anni 2000 e 2001, ai fini della reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 8, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmmazione economica 26 gennaio 2000 e successive modificazioni"*

66) Deliberazione 20 febbraio 2003 n. 13/03 *"Avvio di istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas"*

67) Deliberazione 20 febbraio 2003 n. 14/03 *"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni a riguardo del documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio"*

68) Deliberazione 20 febbraio 2003 n. 15/03 *"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita"*

69) Deliberazione 27 febbraio 2003 n. 17/03 *"Rettifica di errori materiali nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, nelle deliberazioni 21 dicembre 2001, n. 310/01, 1 agosto 2002, n. 152/02, 29 novembre 2002, n. 194/02, 23 dicembre 2002, n. 227/02"*

70) Deliberazione 5 marzo 2003 n. 19/03 *"Attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*

71) Deliberazione 13 marzo 2003 n. 20/03 *"Definizione di modalità per il ricoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione"*

72) Deliberazione 13 marzo 2003 n. 21/03 *"Adozione di disposizioni transitorie per la modifica della tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stogit Spa per il periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2003"*

73) Deliberazione 1° aprile 2003 n. 25/03 *"Adozione di un accordo tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Regulatory Authority for Energy of Greece per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2003"*

74)	Deliberazione 1° aprile	2003	n.	26/03	*"Definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica meridionale nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2003"*
75)	Deliberazione 1° aprile	2003	n.	27/03	*"Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica"*
76)	Deliberazione 1° aprile	2003	n.	30/03	*"Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi per i servizi di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007"*
77)	Deliberazione 1° aprile	2003	n.	31/03	*"Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007 "*
78)	Deliberazione 10 aprile	2003	n.	32/03	*"Parere al Ministro delle attivita' produttive sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164"*
79)	Deliberazione 17 aprile	2003	n.	35/03	*"Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale avviata con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 19 dicembre 2002, n. 218/02"*
80)	Deliberazione 17 aprile	2003	n.	36/03	*"Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03"*
81)	Deliberazione 17 aprile	2003	n.	37/03	*"Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Nettis Impianti Spa in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale"*
82)	Deliberazione 30 aprile	2003	n.	44/03	*"Rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00"*
83)	Deliberazione 30 aprile	2003	n.	46/03	*"Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica (modificazioni e integrazioni della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02)"*
84)	Deliberazione 30 aprile	2003	n.	47/03	*"Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di assicurazione a favore dei clienti finali del gas"*
85)	Deliberazione 30 aprile	2003	n.	51/03	*"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati"*
86)	Deliberazione 14 maggio	2003	n.	52/03	*"Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02"*
87)	Deliberazione 14 maggio	2003	n.	56/03	*"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00"*

88) Deliberazione 4 giugno 2003 n. 60/03 *“Avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento”*

89) Deliberazione 26 giugno 2003 n. 67/03 *“Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale”*

90) Deliberazione 1 luglio 2003 n. 72/03 *“Avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e le eventuali responsabilità delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi in estese zone del paese nel mese di giugno 2003 e su possibili misure urgenti a garanzia degli interessi di utenti e consumatori”*

91) Deliberazione 1 luglio 2003 n. 73/03 *“Avvio di istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002”*

92) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 86/03 *“Proroga del termine di cui all’articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02”*

93) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 87/03 *“Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03”*

94) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 88/03 *“Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004”*

95) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 91/03 *“Avvio di procedimenti per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, in materia di mercato regolamentato della capacità e del gas, e per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02”*

96) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 92/03 *“Rettifica di errori materiali nelle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23 gennaio 2003, n. 7/03”*

97) Deliberazione 31 luglio 2003 n. 93/03 *“Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per l'anno 2003 per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 17, comma 17.2, del testo integrato della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica”*

98) Deliberazione 2 settembre 2003 n. 95/03 *“Proroga dei termini di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 87/03”*

99) Deliberazione 2 settembre 2003 n. 96/03 *Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle partite economi che relative all'articolo 2, comma 1, della legge 17aprile 2003, n. 83”*

100) Deliberazione 2 settembre 2003 n. 98/03 *“Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl e per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*

101) Deliberazione 10 settembre 2003 n. 102/03 *“Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”*

102) Deliberazione 29 settembre 2003 n. 111/03 *"Integrazione dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, recante adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale "*

103) Deliberazione 29 settembre 2003 n. 112/03 *"Avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica dell' interruzione totale del servizio elettrico verificatasi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per l'individuazione di eventuali responsabilità connesse e di possibili misure a garanzia degli interessi di utenti e consumatori"*

104) Deliberazione 29 settembre 2003 n. 113/03 *"Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di gnl"*

105) Deliberazione 16 ottobre 2003 n. 117/03 *"Adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero"*

106) Deliberazione 22 ottobre 2003 n. 119/03 *"Disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di gnl sito a Panigaglia (La Spezia)"*

107) Deliberazione 22 ottobre 2003 n. 120/03 *"Approvazione della partecipazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al progetto di gemellaggio "Institutional Strengthening of the Energy Market Regulatory Authority" nell'ambito del programma di cooperazione Phare dell'Unione europea"*

108) Deliberazione 29 ottobre 2003 n. 125/03 *"Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Sime Spa in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas, ai fini dell'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*

109) Deliberazione 5 novembre 2003 n. 126/03 *"Avvio del procedimento per la determinazione dei prezzi all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004"*

110) Deliberazione 12 novembre 2003 n. 128/03 *"Effettuazione di ispezioni presso le società Consiag Reti Spa ed Acam Spa "*

111) Deliberazione 12 novembre 2003 n. 130/03 *"Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico"*

112) Deliberazione 12 novembre 2003 n. 131/03 *"Approvazione di proposte di modifica dell'organizzazione degli uffici della Cassa conguaglio per il settore elettrico"*

113) Deliberazione 20 novembre 2003 n. 132/03 *"Diffida ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002, in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 luglio 2003, n. 73/03"*

114) Deliberazione 3 dicembre 2003 n. 135/03 *"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007 del 12 novembre 2003"*

115) Deliberazione 4 dicembre 2003 n. 140/03 *"Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2002 e per l'approvazione delle istanze per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo integrato della continuità del servizio"*

116) Deliberazione 11 dicembre 2003 n. 141/03 *"Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007"*

117) Deliberazione 11 dicembre 2003 n. 142/03 *"Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79"*

118) Deliberazione 11 dicembre 2003 n. 143/03 *"Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attività produttive in materia di modifica della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001"*

119) Deliberazione 12 dicembre 2003 n. 145/03 *"Disposizioni urgenti per la gestione dei punti di interconnessione tra le reti di trasporto del gas naturale gestite dalle società Snam Rete gas e Edison T&S Spa"*

120) Deliberazione 17 dicembre 2003 n. 154/03 *"Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79"*

121) Deliberazione 18 dicembre 2003 n. 157/03 *"Disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004"*

122) Deliberazione 23 dicembre 2003 n. 159/03 *"Erogazione del conguaglio finale alla società Cesi Spa per l'attività di ricerca svolta negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003"*

123) Deliberazione 23 dicembre 2003 n. 162/03 *"Rilascio di parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

124) Deliberazione 23 dicembre 2003 n. 163/03 *"Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico"*

125) Deliberazione 30 dicembre 2003 n. 166/03 *"Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*

126) Deliberazione 30 dicembre 2003 n. 167/03 *"Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2003, n. 163/03"*

127) Deliberazione 30 dicembre 2003 168/03 *"Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*

128) Deliberazione 22 gennaio 2004 n. 01/04 *"Adozione di disposizioni in materia di riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del mercato libero nell'anno 2001"*

129) Deliberazione 29 gennaio 2004 n. 03/04 *"Proroga dei termini di cui all'articolo 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03"*

130) Deliberazione 30 gennaio 2004 n. 04/04 *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 "*

131) Deliberazione 30 gennaio 2004 n. 07/04 *"Disposizioni transitorie e urgenti in materia di garanzia della fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato "*

132) Deliberazione 5 febbraio 2004 n. 11/04 *"Attestazione dei soggetti adempienti e inadempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*

133) Deliberazione 5 febbraio	2004	n.	12/04	*“Proroga del termine contenuto nel documento per la consultazione recante misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.481”*
134) Deliberazione 6 febbraio	2004	n.	13/04	*“Procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacità produttiva di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004 ”*
135) Deliberazione 12 febbraio	2004	n.	16/04	*“Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della società GNL Italia Spa, in materia di accesso al servizio di rigassificazione di gnl, per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*
136) Deliberazione 19 febbraio	2004	n.	19/04	*“Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l’anno 2002 ”*
137) Deliberazione 19 febbraio	2004	n.	20/04	*“Revisione della remunerazione dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato ed approvvigionata nell’ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1 marzo 2004 ”*
138) Deliberazione 24 febbraio	2004	n.	21/04	*“Adozione e prove operative di misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ”*
139) Deliberazione 18 marzo	2004	n.	41/04	*“Ammissione al finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, dei progetti di ricerca presentati dalla società Cesi Spa”*
140) Deliberazione 27 marzo	2004	n.	47/04	*“Verifica dello schema di regole per il dispacciamento di merito economico e approvazione delle medesime ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03”*
141) Deliberazione 27 marzo	2004	n.	49/04	*“Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 ”*
142) Deliberazione 30 marzo	2004	n.	50/04	*“Disposizioni urgenti in materia di cessione dell’energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato e di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ”*
143) Deliberazione 1 aprile	2004	n.	51/04	*“Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01”*
144) Deliberazione 1 aprile	2004	n.	52/04	*“Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica”*
145) Deliberazione 1 aprile	2004	n.	54/04	*“Avvio di istruttoria formale per l'eventuale adozione di sanzioni nei confronti della società Enel Produzione Spa”*
146) Deliberazione 8 aprile	2004	n.	55/04	*“Proposta al Ministero delle Attività produttive avente ad oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”*
147) Deliberazione 15 aprile	2004	n.	58/04	*“Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, per l'energia elettrica per il secondo semestre 2004”*
148) Deliberazione 15 aprile	2004	n.	59/04	*“Proroga dei termini di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 ”*
149) Deliberazione 23 aprile	2004	n.	61/04	*“Esiti dell'indagine tecnica congiunta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e della Commission de regulation de l'energie ai fini dell'istruttoria conoscitiva sull'interruzione del servizio elettrico del 28 settembre 2003”*
150) Deliberazione 30 aprile	2004	n.	65/04	*“Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 ”*

151) Deliberazione 6 maggio 2004 n. 69/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di distribuzione di gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ”*

152) Deliberazione 6 maggio 2004 n. 70/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità nell’erogazione dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*

153) Deliberazione 6 maggio 2004 n. 71/04 *“Integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in materia di priorità di dispacciamento delle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore nel primo periodo di esercizio delle medesime ”*

154) Deliberazione 11 maggio 2004 n. 72/04 *“Diffida ad adempiere all'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 200/99”*

155) Deliberazione 14 maggio 2004 n. 73/04 *“Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02”*

156) Deliberazione 25 maggio 2004 n. 76/04 *“Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl”*

157) Deliberazione 25 maggio 2004 n. 77/04 *“Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Sime Spa”*

158) Deliberazione 27 maggio 2004 n. 79/04 *“Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04”*

159) Deliberazione 9 giugno 2004 n. 83/04 *“Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2003, n. 112/03, sull'interruzione del servizio elettrico del 28 settembre 2003 e azioni conseguenti ”*

160) Deliberazione 9 giugno 2004 n. 84/04 *“Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel sistema delle offerte nei giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2004”*

161) Deliberazione 11 giugno 2004 n. 85/04 *“Disposizioni urgenti per l’importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ”*

162) Deliberazione 15 giugno 2004 n. 87/04 *“Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti delle società consorzio fra cooperative di produzione e lavoro e con energia spa e per l’avvio di istruttoria formale nei confronti delle medesime società ai fini dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481”*

163) Deliberazione 17 giugno 2004 n. 90/04 *“Chiusura dell’istruttoria conoscitiva congiunta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas avviata con la deliberazione 20 febbraio 2003, n. 13/03”*

164) Deliberazione 18 giugno 2004 n. 91/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di un provvedimento in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di stato r.d. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04”*

165) Deliberazione 22 giugno 2004 n. 97/04 *“Avvio di procedimento per la definizione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nel settore della produzione di energia elettrica nel secondo semestre 2004”*

166) Deliberazione 24 giugno 2004 n. 100/04 *“Avvio di procedimento per la modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01”*

167) Deliberazione 25 giugno 2004 n. 102/04 *“Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004”*

168) Deliberazione 25 giugno 2004 n. 105/04 *"Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e proroga delle tariffe per la medesima attività di fornitura "*

169) Deliberazione 30 giugno 2004 n. 107/04 *"Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore elettrico in attuazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003"*

170) Deliberazione 15 luglio 2004 n. 115/04 *"Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03"*

171) Deliberazione 20 luglio 2004 n. 120/04 *"Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società GNL Italia Spa, ed avvio di istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*

172) Deliberazione 22 luglio 2004 n. 125/04 *"Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 novembre 2004 - 30 settembre 2005"*

173) Deliberazione 22 luglio 2004 n. 128/04 *"Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 236/00"*

174) Deliberazione 29 luglio 2004 n. 133/04 *"Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2004-2007 ai sensi dell'articolo 21 del testo integrato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04"*

175) Deliberazione 29 luglio 2004 n. 136/04 *"Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica"*

176) Deliberazione 2 agosto 2004 n. 140/04 *"Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 "*

177) Deliberazione 5 agosto 2004 n. 141/04 *"Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di gnl "*

178) Deliberazione 5 agosto 2004 n. 142/04 *"Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia) "*

179) Deliberazione 5 agosto 2004 n. 143/04 *"Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 15 giugno 2004, n. 87/04 "*

180) Deliberazione 6 agosto 2004 n. 147/04 *"Proroga dei termini per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 1 aprile 2004, n. 54/04"*

181) Deliberazione 2 settembre 2004 n. 149/04 *"Modifiche della deliberazione 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima"*

182) Deliberazione 9 settembre 2004 n. 152/04 *“Avvio di istruttorie formali per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all' interruzione del servizio elettrico verificatasi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003”*

183) Deliberazione 15 settembre 2004 n. 164/04 *“Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore elettrico”*

184) Deliberazione 16 settembre 2004 n. 166/04 *“Proroga del termine per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 1 aprile 2004, n. 54/04 ”*

185) Deliberazione 22 settembre 2004 n. 167/04 *“Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 ”*

186) Deliberazione 14 ottobre 2004 n. 178/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ”*

187) Deliberazione 14 ottobre 2004 n. 179/04 *“Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03”*

188) Deliberazione 20 ottobre 2004 n. 182/04 *“Adozione del "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" e abrogazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni 26/01, 51/04 e 149/04 dell'Autorità medesima ”*

189) Deliberazione 20 ottobre 2004 n. 183/04 *“Adozione di una nuova organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nomina dei Responsabili delle Direzioni, compiti delle Unità ”*

190) Deliberazione 27 ottobre 2004 n. 188/04 *“Richiesta di informazioni e documenti in materia di revisione delle modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ”*

191) Deliberazione 29 ottobre 2004 n. 190/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04 ed all'articolo 9 della deliberazione 30 settembre 2004, n. 173/04, in materia di regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale”*

192) Deliberazione 4 novembre 2004 n. 191/04 *“Proroga dei termini per l’entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 ”*

193) Deliberazione 5 novembre 2004 n. 195/04 *“Avvio di procedimento per l’eventuale regolazione delle partite economiche di alcuni servizi di pubblica utilità erogati nell’anno 2004 e per l’aggiornamento delle fasce orarie per l’anno 2005 ”*

194) Deliberazione 5 novembre 2004 n. 196/04 *“Avvio di procedimento per la definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007 ”*

195) Deliberazione 11 novembre 2004 n. 201/04 *“Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e 30 dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di cogenerazione ”*

196) Deliberazione 12 novembre 2004 n. 202/04 *“Effettuazione di ispezioni presso le società Italgas S.p.A. ed Italgas Più S.p.A. ”*

197) Deliberazione 18 novembre 2004 n. 204/04 *“Avvio di istruttoria conoscitiva sulla gestione e l’utilizzo del terminale di rigassificazione di Gnl sito a Panigaglia (SP) e sull’approvvigionamento del Gnl per il mercato nazionale del gas ”*

198) Deliberazione 23 novembre 2004 n. 206/04 *“Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle attività produttive di concessione di un’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Edison Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ”*

199) Deliberazione 26 novembre 2004 n. 207/04 *“Approvazione dell’aggiornamento delle regole per il dispacciamento di merito economico ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 ”*

200) Deliberazione 29 novembre 2004 n. 208/04 *“Proroga del termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l’anno 2003 ”*

201) Deliberazione 30 novembre 2004 n. 209/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 ”*

202) Deliberazione 30 novembre 2004 n. 210/04 *“Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero”*

203) Deliberazione 13 dicembre 2004 n. 213/04 *“Determinazione degli obiettivi specifici per l’anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 dei medesimi decreti ”*

204) Deliberazione 14 dicembre 2004 n. 216/04 *“Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Amet S.p.A. ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*

205) Deliberazione 15 dicembre 2004 n. 218/04 *“Modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 133/04, in relazione all’ambito territoriale 602a della società Amet S.p.A. ”*

206) Deliberazione 17 dicembre 2004 n. 220/04 *“Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2003 ”*

207) Deliberazione 17 dicembre 2004 n. 221/04 *“Chiusura dell'istruttoria avviata nei confronti del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro con deliberazione 15 giugno 2004, n. 87/04 ”*

208) Deliberazione 17 dicembre 2004 n. 222/04 *“Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Con Energia Spa ”*

209) Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 223/04 *“Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione ”*

210) Deliberazione 20 dicembre 2004 n. 224/04 *“Disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica ”*

211) Deliberazione 23 dicembre 2004 n. 234/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 ”*

212) Deliberazione 23 dicembre 2004 n. 235/04 *“Aggiornamento delle fasce orarie per l’anno 2005 ”*

213) Deliberazione 24 dicembre 2004 n. 237/04 *“Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, e 19 novembre 2004 n. 205/04 ”*

214) Deliberazione 27 dicembre 2004 n. 239/04 *“Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione dei corrispettivi di bilanciamento per il servizio di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 17 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 ”*

215) Deliberazione 27 dicembre 2004 n. 240/04 *“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ”*

216) Deliberazione 27 dicembre 2004 n. 241/04 *“Deroga temporanea dello standard specifico "tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità" di cui all'articolo 64 dell'Allegato A della deliberazione n. 4/04 per i clienti dotati di misuratore elettronico telegestiti ”*

217) Deliberazione 27 dicembre 2004 n. 243/04 *“Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2003 per Enel distribuzione Spa ”*

218) Deliberazione 28 dicembre 2004 n. 244/04 *“Proroga del termine per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2004, n. 54/04 ”*

219) Deliberazione 28 dicembre 2004 n. 247/04 *“Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e media tensione con elevato numero di interruzioni per gli anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04)”*

220) Deliberazione 30 dicembre 2004 n. 254/04 *“Misure per la promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta di energia elettrica per l’anno 2005”*

09A06220

DELIBERAZIONE 24 aprile 2009.

Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.(Deliberazione n. GOP 18/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 che riconosce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e stabilisce che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 340/07, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, e le deliberazioni 31 luglio 2008 GOP 40/08 e 25 novembre 2008 e GOP 53/08 con cui sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione;
- il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione del Collegio 24 aprile 2009, GOP 17/09, ed in particolare l'art. 33 che affida alla Direzione personale amministrazione finanza la compilazione del Rendiconto annuale della gestione e lo sottopone al Direttore Generale per la presentazione al Collegio;
- i documenti "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008" e "Relazione al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008";

- Acquisita agli atti la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 14 aprile 2009

DELIBERA

1. di approvare il "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di dare mandato al Direttore Generale affinché il "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008" venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 24 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2008
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	24.918.950,59	24.918.950,59	0,00	24.918.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**												
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II		**Trasferimenti**												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	39.460.000,00	39.385.984,85	1.623,08	39.387.607,93	72.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.385.984,85	1.623,08
			Totale categoria II	**39.460.000,00**	**39.385.984,85**	**1.623,08**	**39.387.607,93**	**72.392,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.385.984,85**	**1.623,08**
	III		**Redditi patrimoniali**												
		102	Interessi attivi	2.000.000,00	1.535.574,82	464.467,15	2.000.041,97	(41,97)	490.946,45	490.946,45	0,00	490.946,45	0,00	2.026.521,27	464.467,15
			Totale categoria III	**2.000.000,00**	**1.535.574,82**	**464.467,15**	**2.000.041,97**	**(41,97)**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**2.026.521,27**	**464.467,15**
	IV		**Entrate diverse**												
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	50.000,00	62.293,17	0,00	62.293,17	(12.293,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.293,17	0,00
			Totale categoria IV	**50.000,00**	**62.293,17**	**0,00**	**62.293,17**	**(12.293,17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.293,17**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**41.510.000,00**	**40.983.852,84**	**466.090,23**	**41.449.943,07**	**60.056,93**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**41.474.799,29**	**466.090,23**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**												
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**VII**		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
			Partite di giro e contabilità speciali												
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2008
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	6.300.000,00	6.183.988,99	0,00	6.183.988,99	116.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183.988,99	0,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**6.330.000,00**	**6.211.988,99**	**0,00**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.211.988,99**	**0,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**6.330.000,00**	**6.211.988,99**	**0,00**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.211.988,99**	**0,00**
			TOTALE GENERALE	**72.758.950,59**	**72.114.792,42**	**466.090,23**	**72.580.882,65**	**178.067,94**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**47.686.788,28**	**466.090,23**

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2008
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
I			**SPESE CORRENTI**												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	895.000,00	876.777,07	0,00	876.777,07	18.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.777,07	0,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	120.000,00	92.098,29	13.178,11	105.276,40	14.723,60	13.177,69	13.177,69	0,00	13.177,69	0,00	105.275,98	13.178,11
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	200.000,00	51.223,57	4.124,73	55.348,30	144.651,70	3.740,44	3.740,44	0,00	3.740,44	0,00	54.964,01	4.124,73
			Totale categoria I	**1.215.000,00**	**1.020.098,93**	**17.302,84**	**1.037.401,77**	**177.598,23**	**16.918,13**	**16.918,13**	**0,00**	**16.918,13**	**0,00**	**1.037.017,06**	**17.302,84**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	12.990.000,00	11.932.720,78	557.846,92	12.490.567,70	499.432,30	726.015,92	726.015,91	0,01	726.015,92	(0,01)	12.658.736,69	557.846,92
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	4.600.000,00	3.587.340,14	576.294,86	4.163.635,00	436.365,00	553.121,44	553.121,44	0,00	553.121,44	0,00	4.140.461,58	576.294,86
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	111.000,00	76.509,98	11.616,25	88.126,23	22.873,77	7.971,75	7.971,74	0,01	7.971,75	(0,01)	84.481,72	11.616,25
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.134.461,80	857.982,87	206.299,98	1.064.282,85	70.178,95	160.994,02	160.952,02	42,00	160.994,02	(42,00)	1.018.934,89	206.299,98
			Totale categoria II	**18.835.461,80**	**16.454.553,77**	**1.352.058,01**	**17.806.611,78**	**1.028.850,02**	**1.448.103,13**	**1.448.061,11**	**42,02**	**1.448.103,13**	**(42,02)**	**17.902.614,88**	**1.352.058,01**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	1.250.000,00	213.475,55	1.027.366,93	1.240.842,48	9.157,52	3.737.134,78	565.125,43	3.172.009,35	3.737.134,78	0,00	778.600,98	4.199.376,28
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	350.000,00	294.539,78	0,00	294.539,78	55.460,22	135.362,03	99.543,09	35.818,94	135.362,03	0,00	394.082,87	35.818,94
			Totale categoria III	**1.600.000,00**	**508.015,33**	**1.027.366,93**	**1.535.382,26**	**64.617,74**	**3.872.496,81**	**664.668,52**	**3.207.828,29**	**3.872.496,81**	**0,00**	**1.172.683,85**	**4.235.195,22**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	155.550,00	91.161,04	64.377,96	155.539,00	11,00	60.930,87	50.884,13	10.046,74	60.930,87	(10.045,07)	142.045,17	64.379,63
		131	Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali.	289.450,00	76.266,30	136.123,60	212.389,90	77.060,10	167.500,11	69.504,43	97.995,68	167.500,11	(20.291,02)	145.770,73	213.828,26
		132	Canoni di locazione.	1.950.000,00	1.887.517,14	30.888,00	1.918.405,14	31.594,86	30.888,00	30.888,00	0,00	30.888,00	0,00	1.918.405,14	30.888,00
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.060.000,00	167.416,19	239.608,18	407.024,37	652.975,63	363.007,87	271.003,55	92.004,32	363.007,87	(25.534,85)	438.419,74	306.077,65
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	540.000,00	259.010,02	171.821,72	430.831,74	109.168,26	192.709,07	159.264,66	33.444,41	192.709,07	(31.310,81)	418.274,68	173.955,32
		135	Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	243.441,40	134.166,56	78.420,53	212.587,09	30.854,31	96.122,64	57.878,88	38.243,76	96.122,64	(26.553,76)	192.045,44	90.110,53
		136	Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	293.504,80	126.462,03	105.751,60	232.213,63	61.291,17	50.622,57	35.748,71	14.873,86	50.622,57	(6.152,53)	162.210,74	114.472,93
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	405.600,00	156.928,31	135.165,15	292.093,46	113.506,54	157.500,76	108.602,49	48.898,27	157.500,76	(48.898,27)	265.530,80	135.165,15

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2008
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	910.000,00	454.999,06	451.844,61	906.843,67	3.156,33	455.953,63	371.338,77	84.614,86	455.953,63	(84.614,86)	826.337,83	451.844,61
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	640.000,00	558.076,38	5.970,24	564.046,62	75.953,38	9.914,57	5.866,90	4.047,67	9.914,57	(4.047,67)	563.943,28	5.970,24
		140	Spese impreviste o occasionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	34.000,00	18.786,83	7.641,82	26.428,65	7.571,35	5.365,77	2.613,45	2.752,32	5.365,77	(1.858,32)	21.400,28	8.535,82
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	422.000,00	101.430,75	27.497,00	128.927,75	293.072,25	255.919,25	117.735,76	138.183,49	255.919,25	(68.370,15)	219.166,51	97.310,34
		143	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	190.000,00	56.027,05	22.797,31	78.824,36	111.175,64	24.044,68	14.666,28	9.378,40	24.044,68	(3.484,25)	70.693,33	28.691,46
		144	Vigilanza locali.	470.000,00	290.539,59	127.178,48	417.718,07	52.281,93	152.574,87	113.918,32	38.656,55	152.574,87	(38.656,55)	404.457,91	127.178,48
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	150.000,00	138.430,60	10.269,00	148.699,60	1.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.430,60	10.269,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	180.000,00	135.016,88	204,53	135.221,41	44.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.016,88	204,53
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	150.000,00	49.483,53	34.940,95	84.424,48	65.575,52	30.560,56	30.560,56	0,00	30.560,56	0,00	80.044,09	34.940,95
		149	Spese bancarie	10.000,00	1.498,07	0,00	1.498,07	8.501,93	65,25	65,25	0,00	65,25	0,00	1.563,32	0,00
		151	Spese per incarichi di collaborazione.	1.264.916,00	586.636,54	485.238,34	1.071.874,88	193.041,12	499.463,57	396.794,99	102.668,58	499.463,57	(100.431,01)	983.431,53	487.475,91
		152	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	435.220,00	93.792,38	194.263,21	288.055,59	147.164,41	668.590,38	420.373,15	248.217,23	668.590,38	(102.916,05)	514.165,53	339.564,39
		153	Spese per fornitura lavoro temporaneo	748.759,00	448.471,22	128.222,50	576.693,72	172.065,28	168.765,91	168.765,91	0,00	168.765,91	0,00	617.237,13	128.222,50
		154	Spese per convenzioni, protocolli, quote ass., contributi	1.986.450,00	183.222,81	1.311.435,59	1.494.658,40	491.791,60	2.718.213,89	1.161.195,97	1.557.017,92	2.718.213,89	(591.417,21)	1.344.418,78	2.277.036,30
		155	Spese per servizi esterni	2.129.367,00	485.786,47	1.146.012,89	1.631.799,36	497.567,64	1.801.467,59	670.052,06	1.131.415,53	1.801.467,59	(127.080,40)	1.155.838,53	2.150.348,02
			Totale categoria IV	**14.658.258,20**	**6.501.125,75**	**4.915.673,21**	**11.416.798,96**	**3.241.459,24**	**7.910.181,81**	**4.257.722,22**	**3.652.459,59**	**7.910.181,81**	**(1.291.662,78)**	**10.758.847,97**	**7.276.470,02**
	V		**Trasferimenti**												
		159	Rimborsi	1.000.000,00	514.018,55	0,00	514.018,55	485.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.018,55	0,00
			Totale categoria V	**1.000.000,00**	**514.018,55**	**0,00**	**514.018,55**	**485.981,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.018,55**	**0,00**
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	28.130.230,59	0,00	0,00	0,00	28.130.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**28.130.230,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.130.230,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	**65.438.950,59**	**24.997.812,33**	**7.312.400,99**	**32.310.213,32**	**33.128.737,27**	**13.247.699,88**	**6.387.369,98**	**6.860.329,90**	**13.247.699,88**	**(1.291.704,80)**	**31.385.182,31**	**12.881.026,09**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, personal computer, macchine uso ufficio, attrezzature tecnico-scientifiche apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	800.000,00	93.614,78	186.410,40	280.025,18	519.974,82	116.950,54	35.575,36	81.375,18	116.950,54	(29.929,02)	129.190,14	237.856,56
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.000,00	71.131,37	7.117,97	78.249,34	11.750,66	9.735,03	8.683,66	1.051,37	9.735,03	(827,37)	79.815,03	7.341,97

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2008
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		182	Spese per immobili sedi di lavoro dell'Autorità	100.000,00	0,00	23.870,44	23.870,44	76.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,44
			Totale categoria VIII	**990.000,00**	**164.746,15**	**217.398,81**	**382.144,96**	**607.855,04**	**126.685,57**	**44.259,02**	**82.426,55**	**126.685,57**	**(30.756,39)**	**209.005,17**	**269.068,97**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**990.000,00**	**164.746,15**	**217.398,81**	**382.144,96**	**607.855,04**	**126.685,57**	**44.259,02**	**82.426,55**	**126.685,57**	**(30.756,39)**	**209.005,17**	**269.068,97**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	6.300.000,00	5.298.403,00	885.585,99	6.183.988,99	116.011,01	808.116,55	714.037,26	94.079,29	808.116,55	(94.079,29)	6.012.440,26	885.585,99
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	**6.330.000,00**	**5.326.403,00**	**885.585,99**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**808.116,55**	**714.037,26**	**94.079,29**	**808.116,55**	**(94.079,29)**	**6.040.440,26**	**885.585,99**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**6.330.000,00**	**5.326.403,00**	**885.585,99**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**808.116,55**	**714.037,26**	**94.079,29**	**808.116,55**	**(94.079,29)**	**6.040.440,26**	**885.585,99**
			TOTALE GENERALE	**72.758.950,59**	**30.488.961,48**	**8.415.385,79**	**38.904.347,27**	**33.854.603,32**	**14.182.502,00**	**7.145.666,26**	**7.036.835,74**	**14.182.502,00**	**(1.416.540,48)**	**37.634.627,74**	**14.035.681,05**

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2008
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	**24.918.950,59**	**24.918.950,59**	**0,00**	**24.918.950,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	39.460.000,00	39.385.984,85	1.623,08	39.387.607,93	72.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.385.984,85	1.623,08
Categoria III - Redditi patrimoniali	2.000.000,00	1.535.574,82	464.467,15	2.000.041,97	(41,97)	490.946,45	490.946,45	0,00	490.946,45	0,00	2.026.521,27	464.467,15
Categoria IV - Entrate diverse	50.000,00	62.293,17	0,00	62.293,17	(12.293,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.293,17	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**41.510.000,00**	**40.983.852,84**	**466.090,23**	**41.449.943,07**	**60.056,93**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**41.474.799,29**	**466.090,23**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**6.330.000,00**	**6.211.988,99**	**0,00**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.211.988,99**	**0,00**
TOTALE ENTRATE	**47.840.000,00**	**47.195.841,83**	**466.090,23**	**47.661.932,06**	**178.067,94**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**47.686.788,28**	**466.090,23**
TOTALE GENERALE	**72.758.950,59**	**72.114.792,42**	**466.090,23**	**72.580.882,65**	**178.067,94**	**490.946,45**	**490.946,45**	**0,00**	**490.946,45**	**0,00**	**47.686.788,28**	**466.090,23**

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2008
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.215.000,00	1.020.098,93	17.302,84	1.037.401,77	177.598,23	16.918,13	16.918,13	0,00	16.918,13	0,00	1.037.017,06	17.302,84
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	18.835.461,80	16.454.553,77	1.352.058,01	17.806.611,78	1.028.850,02	1.448.103,13	1.448.061,11	42,02	1.448.103,13	(42,02)	17.902.614,88	1.352.058,01
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.600.000,00	508.015,33	1.027.366,93	1.535.382,26	64.617,74	3.872.496,81	664.668,52	3.207.828,29	3.872.496,81	0,00	1.172.683,85	4.235.195,22
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	14.658.258,20	6.501.125,75	4.915.673,21	11.416.798,96	3.241.459,24	7.910.181,81	4.257.722,22	3.652.459,59	7.910.181,81	(1.291.662,78)	10.758.847,97	7.276.470,02
Categoria V - Trasferimenti	1.000.000,00	514.018,55	0,00	514.018,55	485.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.018,55	0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili	28.130.230,59	0,00	0,00	0,00	28.130.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**65.438.950,59**	**24.997.812,33**	**7.312.400,99**	**32.310.213,32**	**33.128.737,27**	**13.247.699,88**	**6.387.369,98**	**6.860.329,90**	**13.247.699,88**	**(1.291.704,80)**	**31.385.182,31**	**12.881.026,09**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**990.000,00**	**164.746,15**	**217.398,81**	**382.144,96**	**607.855,04**	**126.685,57**	**44.259,02**	**82.426,55**	**126.685,57**	**(30.756,39)**	**209.005,17**	**269.068,97**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**6.330.000,00**	**5.326.403,00**	**885.585,99**	**6.211.988,99**	**118.011,01**	**808.116,55**	**714.037,26**	**94.079,29**	**808.116,55**	**(94.079,29)**	**6.040.440,26**	**885.585,99**
TOTALE SPESE	**72.758.950,59**	**30.488.961,48**	**8.415.385,79**	**38.904.347,27**	**33.854.603,32**	**14.182.502,00**	**7.145.666,26**	**7.036.835,74**	**14.182.502,00**	**(1.416.540,48)**	**37.634.627,74**	**14.035.681,05**
TOTALE GENERALE	**72.758.950,59**	**30.488.961,48**	**8.415.385,79**	**38.904.347,27**	**33.854.603,32**	**14.182.502,00**	**7.145.666,26**	**7.036.835,74**	**14.182.502,00**	**(1.416.540,48)**	**37.634.627,74**	**14.035.681,05**

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2008 (articolo 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008

ATTIVO		
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2007		**69.320.942,64**
RESIDUI ATTIVI		**466.090,23**
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**21.346,16**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Fabbricati		7.784.357,98
Attrezzature informatiche		312.756,16
Mobili e arredi		388.545,01
Impianti		414.581,29
Macchine d'ufficio		44.984,73
Materiale bibliografico		403.924,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**9.349.149,38**
TOTALE ATTIVO:		**79.157.528,41**
PASSIVO:		
RESIDUI PASSIVI:		**14.035.681,05**
di cui per Trattamenti di quiescenza	4.235.195,22	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		9.370.495,54
Fondo compensazione entrate		30.000.000,00
- di cui accantonamento 2008 al Fondo compensazione entrate	9.341.724,04	
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2008		25.751.351,82
- di cui Avanzo della gestione esercizio 2008	10.174.125,27	
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		**65.121.847,36**
TOTALE PASSIVO		**79.157.528,41**

09A06221

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903072/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.